

# RIVISTA ELETTRONICA DI DIRITTO, ECONOMIA, MANAGEMENT

**Numero 3 - 2016 • Edizione multimediale**

**Parte Prima – a cura di Irene Sigismondi**

**Atti del Convegno ANDIG “La sicurezza informatica”, Università di Bologna, 4.11.2016.**

**Parte Seconda**

**La giustizia tributaria; Nuovo CAD: spunti critici su disabilità ed accessibilità informatica; Governo digitale. L'impegno dell'OCSE sulle recenti sfide dei Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA); Il rapporto tra PA e grandi eventi: il caso Expo Milano 2015; L'introduzione del FOIA in Italia; Il rischio di pandemia: una minaccia per la salute e per la sostenibilità economica internazionale**

FONDATA E DIRETTA DA  
DONATO A. LIMONE

---

### **Direttore responsabile**

Donato A. Limone

### **Comitato scientifico**

Stefano Adamo (Preside di Economia, Università del Salento), Piero Bergamini (Autostrade), Francesco Capriglione (Ordinario di Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari, LUISS, Roma), Michele Carducci (Ordinario di Diritto Pubblico, Università del Salento), Ernesto Chiacchierini (Ordinario di tecnologia dei cicli produttivi, Università La Sapienza), Claudio Clemente (Banca d'Italia), Ezio Ercole (Vice Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte e consigliere della Federazione Nazionale della Stampa Italiana - FNSI), Donato A. Limone (Ordinario di informatica giuridica, Università telematica Unitelma-Sapienza, Roma), Vincenzo Mastronardi (Ordinario Psicopatologia forense, Università La Sapienza, Roma), Nicola Picardi (Professore emerito della Sapienza; docente di diritto processuale civile, LUISS, Roma), Francesco Riccobono (Ordinario di Teoria generale del diritto, Università Federico II, Napoli), Sergio Sciarrelli (Ordinario di Economia Aziendale, Università di Napoli, Federico II), Marco Sepe (Ordinario di diritto dell'economia, Università telematica Unitelma-Sapienza, Roma)

### **Comitato di redazione**

Leonardo Bugiolacchi, Antonino Buscemi, Luca Caputo, Mario Carta, Andrea Casu, Claudia Ciampi, Giovanni Crea, Ersilia Crobe, Wanda D'Avanzo, Sandro Di Minco, Paola Di Salvatore, Pasquale Luigi Di Viggiano, Paolo Galdieri, Edoardo Limone, Emanuele Limone, Giulio Maggiore, Marco Mancarella, Antonio Marrone, Alberto Naticchioni, Gianpasquale Preite, Fabio Saponaro, Andrea Sacco Ginevri, Pasquale Sarnacchiaro, Riccardo Severi, Angela Viola

### **Direzione e redazione**

Via Antonio Canal, 7

00136 Roma

donato.limone@gmail.com

Gli articoli pubblicati nella rivista sono sottoposti ad una procedura di valutazione anonima. Gli articoli sottoposti alla rivista vanno spediti alla sede della redazione e saranno dati in lettura ai referees dei relativi settori scientifico disciplinari.

Anno VI, n. 3/2016

ISSN 2039-4926

Autorizzazione del Tribunale civile di Roma N. 329/2010 del 5 agosto 2010

Editor ClioEdu

Roma - Lecce

*Tutti i diritti riservati.*

*È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte.*

*La rivista è fruibile dal sito [www.clioedu.it](http://www.clioedu.it) gratuitamente.*

---

---

# Indice

Editoriale

*Donato A. Limone*..... 4

**PARTE PRIMA: ATTI del Convegno ANDIG, Università degli Studi Alma Mater, CIRSIFID, Bologna (4.11.2016), su “La sicurezza informatica. Aspetti giuridici, organizzativi, economici e tecnici)”. A cura di Irene Sigismondi.**

La sicurezza informatica nella Società dell’informazione

*Donato A. Limone*..... 17

La direttiva UE sulla sicurezza delle infrastrutture critiche

*Giuseppe Corasaniti*..... 18

Innalzare la sicurezza cibernetica nelle P.A.?

*Mario Terranova*..... 19

Tecnologia e norme nel cyberspazio: rivisitazione del Paradosso di Zenone

*Michele Colajanni*..... 20

L’identità digitale fra sicurezza informatica e diritti di internet

*Monica Palmirani*..... 21

La sicurezza delle ICT nella prospettiva della psicologia economica

*Giovanni Crea*..... 22

Big Data: aspetti e problemi giuridici

*Fernanda Faini*..... 23

La sicurezza informatica nel diritto penale

*Paolo Galdieri*..... 24

Il difficile equilibrio tra sicurezza, riservatezza ed esigenze investigative

*Antonio Barili*..... 25

---

---

La guerra del Dark Web: strumenti Open Source INTelligence e tecniche di occultamento delle tracce di navigazione dei big e dell'Internet delle cose <i>Alfonso Contaldo</i> .....	26
General Data Privacy Regulation (GDPR) e approccio risk based alla Data protection <i>Claudia Ciampi</i> .....	27
Sistema di gestione della sicurezza in ambito Cloud <i>Michele Onorato</i> .....	28
I professionisti della digitalizzazione e della privacy <i>Alessandra Foschetti</i> .....	29
Sicurezza informatica e net neutrality: spunti problematici <i>Angela Viola</i> .....	30
Sicurezza informatica ed opacità degli algoritmi nei sistemi intelligenti: profili informatico-giuridici <i>Gianluigi Fioriglio</i> .....	31
Sicurezza dei dati negli studi professionali <i>Gianluca Pomante</i> .....	32
Cybersecurity: le criticità che il sistema Paese deve affrontare per la difesa dei cittadini e delle imprese <i>Raffaele Barberio</i> .....	33
La formazione in sicurezza informatica: tra competenze digitali e vita quotidiana <i>Irene Sigismondi</i> .....	34

## **PARTE SECONDA**

La giustizia tributaria tra specialità ed ordinarietà <i>Cesare Imbriani - Salvatore Vernuccio</i> .....	36
Policies abilitanti e nuovo CAD: spunti critici su disabilità ed accessibilità informatica <i>Augusto Romano</i> .....	50

---

Dall'eGovernment al Governo digitale. L'impegno dell'OCSE sulle recenti sfide dei Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA)	
<i>Riccardo Severi</i> .....	59
Il rapporto tra PA e grandi eventi: il caso Expo Milano 2015	
<i>Caterina Perniconi</i> .....	79
L'introduzione del FOIA in Italia. Gli esiti del primo esperimento italiano e il confronto con il "Freedom of Information Act" inglese	
<i>Francesco Addante</i> .....	92
Il rischio di pandemia: una minaccia per la salute e per la sostenibilità economica internazionale	
<i>Giovanni Di Trapani - Anna Esposito</i> .....	123

---

## Editoriale

**I**l numero 3/2016 si compone di due parti: la prima, dedicata agli Atti del Convegno annuale di ANDIG (Associazione Nazionale Docenti di Informatica Giuridica e diritto dell'informatica) su “*La sicurezza informatica. Aspetti giuridici, organizzativi, economici e tecnici*”, Università di Bologna, CIRSIFID, 4.11.2016. Questa prima parte è pubblicata in versione multimediale. Il tema del convegno è di grande attualità e sarà ripreso da ANDIG nel 2017. La sicurezza informatica è stata correlata alla “vita quotidiana digitale” e costituisce elemento costitutivo della società dell'informazione.

La seconda parte comprende diversi contributi: giustizia tributaria (Cesare Imbriani - Salvatore Vernuccio): dove “collocare” la giustizia tributaria, tra specialità ed ordinarietà; aspetti giuridici relativi alla accessibilità informatica (Augusto Romano); l'operato dell'OCSE in materia di governo digitale nei Paesi del Nord Africa (Riccardo Severi); i primi esperimenti sul FOIA in Italia (Francesco Addante); Expo 2015 e Pubblica Amministrazione (Caterina Perniconi); il rischio di pandemia: aspetti di sostenibilità economica internazionale (Giovanni Di Trapani-Anna Esposito).

Il Direttore della Rivista  
*Donato A. Limone*

### *Istruzioni per la lettura*

Gli interventi dei relatori del Convegno sono riportati in versione integrale sotto forma di MediaBook a cui è possibile accedere cliccando semplicemente sull'immagine di anteprima raffigurante l'autore. Al click si aprirà il MediaBook in una nuova finestra del browser Internet del dispositivo.

Nel caso si disponga della versione cartacea della rivista, per accedere al MediaBook è sufficiente leggere l'apposito *qr-code* mediante uno smartphone o un tablet.



*Con il prodotto editoriale **MediaBook**, CLIOedu ha sviluppato un sistema di trasmissione del sapere multicanale ed interattivo: l'efficacia dei contenuti didattici e dell'esperienza formativa nella sua totalità è accresciuta dalla positiva sinergia tra la versatilità dell'ipertesto e la ricchezza del prodotto audiovisivo.*

*Le espansioni multimediali dei **MediaBook** CLIOedu si integrano perfettamente con le attività tradizionalmente legate alla lettura, come la possibilità di aggiungere annotazioni, saltare da un capitolo all'altro dell'indice e inserire segnalibri nei punti di maggiore interesse.*

---

## Autori di questo numero

### *Francesco Addante*

Divulga per passione studi e notizie su PA digitale, Trasparenza e Anticorruzione scrivendo articoli su testate online autorevoli e specializzate in materia, partecipando a gruppi di lavoro finalizzati allo sviluppo dell'innovazione tecnologica dei servizi delle città metropolitane.

Ha conseguito presso l'Unitelma Sapienza di Roma la laurea magistrale in Management ed E-Government delle Aziende Pubbliche, (LM-63) (Tesi sperimentale sull'“*Innovazione del Settore Pubblico*”); il master di 2° livello in Organizzazione e Innovazione nelle Pubbliche Amministrazioni (Project Work su “*Il nuovo D.lgs. 33/2013 con l'introduzione del F.O.I.A. in Italia. La verifica del sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica prima e dopo il nuovo Decreto Trasparenza.*”); il master di 1° livello in Governance, Management, E-Government delle Pubbliche Amministrazioni (Project Work su “*La scrivania elettronica nella P.A.*”).

E-mail: francesco.addante@gmail.com

### *Antonio Barili*

Antonio Barili è laureato in Ingegneria Elettronica con Lode presso l'Università degli Studi di Pavia. È iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia, in seno al quale ricopre il ruolo di Coordinatore della Commissione di Ingegneria Forense. Dopo dieci anni trascorsi come progettista software nell'industria automobilistica e aerospaziale è diventato ricercatore presso il Dipartimento di Informatica e Sistemistica (ora Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione) dell'Università degli Studi di Pavia. Nel 2003 ha fondato ed è attualmente responsabile del Laboratorio di Informatica Forense presso il Dipartimento di Informatica e Sistemistica (ora Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione) dell'Università degli Studi di Pavia. Dal 2014 è coordinatore del nodo locale di Pavia del Laboratorio Nazionale di Cybersecurity del Consorzio Interuniversitario Nazionale di Informatica (CINI). Docente dell'insegnamento di *Information Security* nel Corso di Laurea Magistrale in Computer Engineering (in lingua inglese) presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Pavia. In precedenza è stato docente degli insegnamenti di *Ingegneria del Software* e *Linguaggi e Traduttori*. I suoi interessi di ricerca riguardano l'acquisizione e la valutazione dei mezzi di prova digitali, le investigazioni digitali e la sicurezza informatica. È autore di numerose pubblicazioni sul tema, tra cui: “Gli Accertamenti Informatici”, in “Le indagini scientifiche nel procedimento penale” a cura di Roberto Valli, Ed. Giuffrè, 2013, ISBN 9788814167690.

Collabora attivamente con le Procure della Repubblica, gli Organi di Polizia Giudiziaria e alcuni Studi Legali su temi legati all'Informatica Forense ed è stato Consulente

# L'INTRODUZIONE DEL FOIA IN ITALIA

## GLI ESITI DEL PRIMO ESPERIMENTO ITALIANO E IL CONFRONTO CON IL 'FREEDOM OF INFORMATION ACT' INGLESE

Francesco Addante

**Abstract:** Dopo ben quattro anni da quando Matteo Renzi ne parlò la prima volta ufficialmente, il FOIA, acronimo di *Freedom of Act Information*, approda in Italia. Il confronto scientifico giuridico rileva alcune riflessioni tra la prima versione del FOIA italiano, dopo la pubblicazione delle Linee guida definitive sui limiti al *neo* accesso civico “generalizzato” di cui alla Determinazione ANAC n. 1309 del 28 Dicembre 2016<sup>1</sup>, e il corrispondente inglese, consolidato, ormai, dal 2005. La comparazione descrive, passo passo, tutti quei dettagli delle Linee guida esaminate che possono essere oggetto di miglioramento. Un miglioramento che trova la sua fonte proprio dall'eccellenza dell'esperienza inglese nel tracciare la strada sul come comportarsi in determinate circostanze affinché possa, effettivamente, essere esercitato, da parte dei cittadini (e non), un concreto diritto all'informazione.

Four years later when Matteo Renzi spoke about it for the first time officially, the FOIA - Freedom of Information Act - arrives in Italy. The legal scientific comparison detects some reflections between the first version of the Italian FOIA, after the publication of the final guidelines about the limits of the new rules of the “generalized” civic access (see ANAC Determination n. 1309 of 28th December 2016) and the English FOIA already consolidated in 2005. The comparison describes, step by step, all details of the tested guidelines that can be object of improvement. This improvement, that is, how to have a better approach to deal with the own right of information, finds its source in the excellence of the English experience.

**Parole chiave:** Foia, Trasparenza, Accesso, Regno Unito, Italia, Libertà, Informazione, Civil law

**Sommario:** 1. Introduzione - 2. Il bilanciamento tra divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi - 3. I margini di miglioramento per un buon FOIA - 3.1. Per-

<sup>1</sup> ANAC Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*» disponibile all'indirizzo [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=6666](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666)



---

plexità in merito al differimento dei termini per la totale efficacia del diritto di accesso ai dati aggiuntivi - 3.2 Definizione di “*accesso generalizzato*”- 3.3. Legittimazione generalizzata - 3.4. Il ‘*prejudice test*’ (Test legale di pregiudizio)- 3.5. Informazioni che devono essere rilasciate - 3.6. Open data - 3.7. Registro delle motivazione oltre che delle richieste di accesso presentate - 3.8. Formato in cui richiedere dati, informazioni e documenti - 3.9. Decertificazione - 3.10. ‘*NCND*’: il non confermare o il non negare di possedere le informazioni richieste - 3.11. Trasparenza Proattiva e Reattiva - 3.12. Le modalità della richiesta - 3.13. Domande Vessatorie e Ripetute - 3.14. La consulenza e ragionevole assistenza da garantire anche rispetto alle istanze dal contenuto generico - 3.15. Unico ufficio per i riscontri alle istanze - 3.16. Massima collaborazione nei confronti del richiedente, sempre e comunque, reattiva e proattiva - 3.17. Raccomandazioni circa la gestione delle richieste, delle informazioni e le procedure di riesame - 3.18. Giustificazione della proroga per questioni particolarmente complesse - 3.19. Il workflow della gestione della richiesta - 3.20. Raccomandazioni in caso di richiesta di riesame - 3.21. Regole sull’informazione ambientale mancanti - 3.22. Sanzioni chiare e rigorose per i casi di illegittimo diniego di accesso, ma solo in UK - 4. Conclusioni - 5. Fonti normative - 6. Sitografia

## 1. Introduzione

Il ‘*Freedom of Information Act*’ (FOIA) è la ‘*legge sulla libertà all’informazione*’ in virtù della quale il richiedente può accedere a informazioni, dati e documenti della pubblica amministrazione anche se non sono stati resi pubblici. Si tratta di uno sconvolgimento copernicano dell’accesso a tutti gli atti della P.A., così come proclamato dal Governo che ne ha avuto l’iniziativa e in linea con quanto già accade da decenni in altri Paesi europei (da 250 anni in Svezia<sup>2</sup>) e anglosassoni. Anche in Italia, il FOIA ha visto la luce il 23 giugno 2016, quando è entrato in vigore il D.Lgs. 97/2016<sup>3</sup> che ha modificato il D.lgs. 33/2013<sup>4</sup> (Decreto Trasparenza) apportandone significative modifiche, anche se il totale dispiegamento degli effetti giuridici ha avuto luogo il 23 dicembre nella previsione della piena operatività della nuova disciplina e il 23 giugno 2017 per la definitiva centralizzazione dei

---

<sup>2</sup> PEROSINO, M “*La libertà di stampa è nata in Svezia e oggi compie 250 anni*”, 2 Dicembre 2016, raggiungibile all’indirizzo <http://www.lastampa.it/2016/12/02/esteri/la-libert-di-stampa-nata-in-svezia-e-oggi-compie-anni-KVkydYsECxk9Mk9MnRdEML/pagina.html>

<sup>3</sup> D.lgs 25 maggio 2016, n. 97, “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016), disponibile all’indirizzo <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sg> e <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/12-02-2016/trasparenza> (Avviso su Normattiva del testi integrato e coordinato delle modifiche al D.lgs. 33/2013: 10 giugno 2016, disponibile all’indirizzo <http://www.normattiva.it/showNewsDetail?id=637&backTo=archivio&anno=2016>)

<sup>4</sup> D.lgs. 33/2013, “*Decreto Trasparenza*”, “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, disponibile su <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33>

---

dati detenuti dalle P.A. presso le Banche dati di cui all'allegato B<sup>5</sup> introdotto dal decreto di modifica. La reale novità del "*Freedom Information Act*", in Italia, è l'**estensione dell'originario "accesso civico" anche a "dati ulteriori"** che quindi è più ampio rispetto a quello che era previsto originariamente dal previgente art. 5 ma con il **limite** del rispetto degli interessi pubblici e privati "giuridicamente rilevanti" (specificati successivamente nel nuovo art. 5-bis). Pertanto, con il FOIA viene sancita l'universale pubblicità, conoscibilità, fruizione, utilizzo e riutilizzo di documenti, informazioni e dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria "**e non**". Tuttavia, già con il previgente Decreto Trasparenza, dal 21 aprile 2013, attraverso i '*dati a pubblicazione obbligatoria*' **chiunque** poteva vigilare, attraverso il sito web istituzionale, sulle "finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche" da parte delle pubbliche amministrazioni<sup>6</sup>.

Il 28 dicembre 2016, con Determinazione n. 1309<sup>7</sup> sono state approvate dall'ANAC, **in via, definitiva**, le *linee guida operative* che definiscono le **esclusioni** e i **limiti al neo accesso civico "generalizzato"** di cui all'art. 5 co.2 del D.lgs. 33/2013<sup>8</sup>, relative ai dati, informazioni e documenti "*aggiuntivi*" rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria<sup>9</sup>, quest'ultimi aggiornati sempre a fine di quest'anno<sup>10</sup>. Quindi, solo dopo qualche giorno di ritardo<sup>11</sup> rispetto alla scadenza fissata dal D.lgs. 97/2016 di modifica, l'Autorità, d'intesa (il 15 dicembre) con il Garante per la protezione dei dati personali, è riuscita, eccezionalmente, ad approvarle ottenendo il 22 dicembre, anche, il parere favorevole della Conferenza unificata.

---

<sup>5</sup> Allegato "B" di cui all'art.9-bis del D.lgs. 33/2013 "*Banche Dati*", disponibile all'indirizzo [http://www.governo.it/sites/governo.it/files/allegato\\_2.pdf](http://www.governo.it/sites/governo.it/files/allegato_2.pdf)

<sup>6</sup> Art. 1 co. 1 (*Principio generale di trasparenza*) del D.lgs. 33/2013, "*Decreto Trasparenza*"

<sup>7</sup> ANAC Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»

<sup>8</sup> Art. 5 co. 5 (*Accesso civico a dati e documenti*) del D.lgs. 33/2013, "*Decreto Trasparenza*"

<sup>9</sup> ANAC Delibera n. 1310 del 28/12/2016 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*" raggiungibile all'indirizzo [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=6667](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667)

<sup>10</sup> ADDANTE, F., "*Trasparenza. Dal 31 gennaio 2017 parte la vigilanza ANAC sui nuovi adempimenti informativi*", 11 Gennaio 2017, raggiungibile all'indirizzo <http://www.forumpa.it/riforma-pa/trasparenza-dal-31-gennaio-2017-parte-la-vigilanza-anac-sui-nuovi-adempimenti-informativi>

<sup>11</sup> ADDANTE, F., "*FOIA. Oggi, 23 dicembre entra, o meglio, sarebbe dovuto entrare in vigore il nuovo diritto all'informazione*", 23 Dicembre 2016, raggiungibile all'indirizzo <http://www.forumpa.it/foia-oggi-23-dicembre-entra-o-meglio-sarebbe-dovuto-entrare-in-vigore-il-nuovo-diritto-allinformazione>

---

## 2. Il bilanciamento tra divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi

In tutti gli ordinamenti che hanno adottato il *Freedom of Information Act* “la **conoscibilità** generalizzata degli atti diviene la **regola generale** mentre la **riservatezza e il segreto sono eccezioni**.”<sup>12</sup> Ed è quello che ha fatto in Italia il legislatore, il quale “ha posto la trasparenza e l’accessibilità come la **regola** rispetto alla quale i limiti e le esclusioni previste dall’art. 5 bis del d.lgs. 33/2013 rappresentano eccezioni, e come tali sono da interpretarsi restrittivamente”. Il legislatore non opera, come nel caso delle eccezioni assolute, una generale e preventiva individuazione di esclusioni all’accesso generalizzato, ma rinvia da una attività valutativa che deve essere effettuata dalle amministrazioni con la tecnica del **bilanciamento**, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla **disclosure generalizzata** e la tutela di **altrettanto validi interessi** considerati dall’ordinamento”. “L’amministrazione, cioè, è tenuta a verificare, una volta accertata *l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore*<sup>13</sup>. Le eccezioni, infatti, esistono proprio per proteggere le informazioni che non devono essere divulgate, ad esempio perché farlo sarebbe dannoso per un’altra persona o per l’interesse pubblico. Le deroghe all’accesso possono riferirsi anche a solo ad una parte delle informazioni, e quindi ad alcune sezioni di un documento o potrebbe essere necessario applicare eccezioni di diverso tipo alle diverse sezioni di uno stesso documento. Molti sono i dubbi sull’effettività posta dalle linee guida ANAC sia per le notevoli difficoltà interpretative e applicative derivanti da prescrizioni troppo ampie e, probabilmente, eccedenti i principi indicati dalla legge delega che invece in quest’ultima erano più ridotte e in considerazione dal fatto che strumenti di ‘soft law’, quali quelli che ha, appunto, impiegato l’Autorità, per definizione non dettano obblighi, né è stato previsto diversamente nel D.lgs. 97/2016<sup>14</sup>. Se le ipotesi di eccezione alla trasparenza fossero state normativamente formulate in maniera più contenuta e puntuale, non sarebbe forse stata necessaria un’appendice regolatoria funzionale a definirle ulteriormente, moltiplicando le prescrizioni tra cui orientarsi per l’accesso alla auspicata “casa di cristallo”.<sup>15</sup> Anzi, ora, con la proposta di linee guida in esame, fornendo specifica-

---

<sup>12</sup> ANAC Schema di “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”. Par. 2.1. “Introduzione” di “L’accesso civico generalizzato: caratteristiche e funzioni”, scadenza consultazione il 28 novembre 2016 raggiungibile all’indirizzo <http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20161111/CO.accesso.civico.11.11.16.pdf>

<sup>13</sup> ANAC Schema di “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” Par. 5.2 “Limiti (eccezioni relative o qualificate)”

<sup>14</sup> AZZOLLINI, V. e RAGONE, M., “Trasparenza: ancora troppi dubbi sull’efficacia del Foia italiano”, 7 Giugno 2016, disponibile all’indirizzo <http://stradeonline.it/diritto-e-liberta/2070-trasparenza-ancora-troppi-dubbi-sull-efficacia-del-foia-italiano>

<sup>15</sup> AZZOLLINI, V., “FOIA italiano: sarà vera trasparenza?”, 25 maggio 2016, raggiungibile all’indirizzo <https://www.leoniblog.it/2016/05/25/foia-italiano-sara-vera-trasparenza/>

---

zioni ed esemplificazioni volte a dettagliare le eccezioni troppo genericamente formulate, al fine dichiarato di “circoscrivere” gli ambiti che ne sono oggetto, l’Autorità pare addirittura amplificarne l’estensione<sup>16</sup>.

Tuttavia nel focalizzare quanto già sancito dal D.lgs. 33/2013, riformato dal D.lgs. 97/2016 (FOIA), vengono definite le:

1. **eccezioni assolute**, cioè le esclusioni all’accesso nei casi in cui una norma di legge, disponga la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, quali le fattispecie indicate nell’**art.5 bis co.3**, ossia, i casi di **segreto di Stato**, e altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1<sup>17</sup>, della legge n. 241 del 1990 (*procedimenti tributari, atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, informazioni psicoattitudinali nei procedimenti selettivi, ecc*);

2. **eccezioni relative o qualificate** (i limiti al di fuori dei casi sopra indicati) che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare, con *valutazione di probabilità e non di semplice possibilità*, un pregiudizio concreto agli interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico<sup>18</sup> elencati ai **commi 1 e 2 dell’art. 5-bis**, ossia:

- al comma 1, **gli interessi pubblici**: *sicurezza e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa, questioni militari, relazioni internazionali, politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato, indagine reati, svolgimento attività ispettive*
- al comma 2, **gli interessi privati**: *protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali: proprietà intellettuale, diritto d’autore, segreti commerciali*

Il FOIA inglese, allineandosi allo stesso principio, similmente, ma in modo ancora più significativo, ha sancito che la “*divulgazione*” delle informazioni dovrebbe essere la “**regola**” a meno che non ci sia una “**buona ragione**” per non farlo<sup>19</sup>. Pertanto se “*qualsiasi informa-*

---

<sup>16</sup> AZZOLLINI, V. “FOIA all’italiana: fatta la regola, l’Anac trova le (numerose) deroghe”, 24 Novembre 2016, raggiungibile all’indirizzo <http://phastidio.net/2016/11/24/foia-allitaliana-fatta-la-regola-lanac-trova-le-numerose-deroghe/>

<sup>17</sup> Art. 24 co.1 (*Esclusione dal diritto di accesso*) della Legge 241/1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, disponibile su <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art24!vig=>

<sup>18</sup> AZZOLLINI, V. e RAGONE, M., “Linee Guida Anac sul Foia, tra limiti alla discrezionalità e maggiori margini di arbitrio”, 24 Novembre 2016 raggiungibile all’indirizzo [www.forumpa.it/riforma-pa/linee-guida-anac-sul-foia-tra-limiti-alla-discrezionalita-e-maggiori-margini-di-arbitrio](http://www.forumpa.it/riforma-pa/linee-guida-anac-sul-foia-tra-limiti-alla-discrezionalita-e-maggiori-margini-di-arbitrio)

<sup>19</sup> ICO.org.uk, “Guide to freedom of information”, par. “What are the principles behind the Freedom of Information Act?” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/>

---

zione che deve essere rilasciata in base al FOIA è rivolta al mondo intero” l’informazione pubblica dovrebbe essere resa sempre disponibile a meno che non ci sia una buona ragione per negarne l’accesso e la legge lo consente. Le eccezioni anglosassoni sono, in linea di massima, quelle che il FOIA italiano ha indicato nella sua disciplina ma rispetto a quest’ultime sono ben più circostanziate e, tranne pochi casi tassativi, non sono così assolute se a prevalere è l’interesse alla divulgazione. Direttive dettagliate di comportamento che guidano compiutamente le P.A. ad effettuare un adeguato bilanciamento e ben circoscrivono i passi da seguire, seppur nella loro libera autonomia di scelta. Valutazione che, proprio in virtù di confini di un percorso ben tracciato, consentono alle Amministrazioni inglesi di **avvicinare il più possibile l’ago della bilancia agli interessi della divulgazione** delle informazioni piuttosto che a quelli contrapposti, consentendo, di fatto, ai fruitori il pieno esercizio dei loro diritti alla ‘conoscenza’<sup>20</sup>. Decisioni quelle delle P.A. italiane che, al momento, con la versione delle linee guida definitiva, sembrano, di contro, dirigersi in senso diametralmente opposto proprio perché *sono assenti quelle specifiche indicazioni* a cui, invece, le direttive inglesi fanno esplicitamente riferimento. Alcune deroghe inglesi riguardano un particolare “*tipo*” di informazioni come quelle relative alla “**politica del governo**”, altre si basano sul “*danno*” che si verrebbe a creare se la divulgazione fosse tale da pregiudicare un’**indagine penale**” o pregiudichi gli “**interessi commerciali**” di qualcuno<sup>21</sup>. Le P.A. inglesi sono obbligate a negare l’accesso con assoluta certezza se l’eccezione al riguardo è ‘**assoluta**’ come quella che interessa i “**servizi di sicurezza**”. Tuttavia, la maggior parte delle eccezioni non sono assolute ma sono ‘**qualificate**’ (o relative) e richiedono l’applicazione di un “**test di interesse pubblico**” tramite il quale le P.A. devono decidere se, prima di divulgare le informazioni, prevalgono gli interessi pubblici. Per non divulgare informazioni, l’Ente deve *dimostrare* che quelle informazioni, e solo quelle, sia meglio non divulgarle in considerazione di *valutazioni di interesse pubblico*. Di contro, potrebbe, invece, essere necessario divulgare le informazioni anche rispetto ad una deroga (in questo caso non assoluta). Ciò implica che, sempre nell’interesse pubblico, anche le informazioni riservate o esenti possono essere comunque divulgate. In tale circostanza occorre fare attenzione a non consentire l’accesso in violazione di altre leggi rispetto alle disposizioni specifiche previste del FOIA come la divulgazione di informazioni personali in violazione della legge sulla protezione dei dati. Ad esempio, (questo è quello a cui fanno riferimento le linee guida inglesi) la BBC, in riscontro ad una richiesta tesa a conoscere gli elementi di spesa costitutivi del prezzo del canone, ha dovuto scegliere di divulgare le informazioni richieste perché a fronte di un pregiudizio dei suoi interessi commerciali tale rischio non era sufficientemente significativo da essere ritenuto più rilevante della sua responsabilità nei confronti dei cittadini per l’uso di denaro pubblico.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> ADDANTE, F., “*Foia, ecco come funzionano le eccezioni nel Regno Unito*”, 13 Dicembre 2016, raggiungibile all’indirizzo [http://www.agendadigitale.eu/egov/foia-ecco-come-funzionano-le-eccezioni-nel-regno-unito\\_2702.htm](http://www.agendadigitale.eu/egov/foia-ecco-come-funzionano-le-eccezioni-nel-regno-unito_2702.htm)

<sup>21</sup> ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*When can we refuse a request for information?*” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/refusing-a-request/>

<sup>22</sup> ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*When can we refuse a request for information?*” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/refusing-a-request/>

---

### 3. I margini di miglioramento per un buon FOIA

Uno sguardo al FOIA del Regno Unito fornisce interessanti spunti di riflessione che quello italiano può importare nei limiti del suo ordinamento. Si riportano, quindi, nel seguito i punti critici<sup>23</sup>, sui quali potrebbe essere utile intervenire grazie all'apporto che può provenire dal meglio dell'esperienza inglese, ormai consolidata dal 2005, e nella speranza che la legge sulla libertà all'informazione italiana, possa, effettivamente dirigersi in questo senso dopo la consultazione delle *“linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”*, terminata il 28 novembre 2016 e l'approvazione definitiva avvenuta il 28 dicembre dello stesso anno. Esse non hanno efficacia vincolante, né dalla loro violazione potrebbero scaturire conseguenze in punto di diritto, tuttavia, non si esclude che la loro inosservanza possa essere considerata in sede di valutazione giurisdizionale.<sup>24</sup>

#### 3.1 Perplessità in merito al differimento dei termini per la totale efficacia del diritto di accesso ai dati aggiuntivi

Pur apprezzando l'utilità di un indice di possibile esistenza di pregiudizi agli interessi rilevanti tutelati, l'ANAC si è appropriata di un'autorità normativa che non è sua. Ossia quella di attribuire alle Amministrazioni la facoltà di potersi dotare di Regolamenti con cui procedere alla individuazione delle categorie di documenti formati, o comunque, rientranti nella loro disponibilità, sottratti al neo accesso generalizzato, e soprattutto di prorogare ulteriormente al 23 giugno 2017<sup>25</sup> per tale scopo la data del 23 Dicembre 2016 che invece è stata stabilita da una disposizione di rango secondario in attuazione ad una di rango primario. Prescrizione questa che successivamente è stata eliminata.

Infatti, tra le altre proposte accolte nella versione definitiva, si corregge, al par. 9. *“Decorrenza della disciplina..”*, il testo preliminare prescrivendo **un'immediata applicazione** e non una *‘auspicabile nel più breve tempo possibile’* sebbene poi si mantiene una piccola proroga (presumibilmente con scadenza precedente al 23 giugno 2017 visto il termine temporale eliminato) per l'adozione di una disciplina interna<sup>26</sup> sugli aspetti procedurali.

---

<sup>23</sup> Della versione definitiva si segnalano solo le parti che hanno modificato quella in consultazione

<sup>24</sup> MACKINSON, T., *“Foia, esperti e associazioni all'Anac: “Le sue linee guida affosseranno la legge”*, 9 dicembre 2016, raggiungibile all'indirizzo <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/09/foia-esperti-e-associazioni-allanac-le-sue-linee-guida-affosseranno-la-legge/3248051/>

<sup>25</sup> ANAC Schema di *“Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”*. Par. 6.2.3 *“Divieti di divulgazione espressamente previsti dal regolamento governativo di cui al co. 6 dell'art. 24 della legge 241/1990 e dai regolamenti delle pubbliche amministrazioni adottati ai sensi del co. 2 del medesimo articolo 24”*

<sup>26</sup> ADDANTE, Modello di Istanza per richiedere l'Accesso civico generalizzato in attesa che le P.A. si adeguino alla nuova disciplina, 8, Gennaio 2017, disponibile all'indirizzo [http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza\\_accesso\\_civico\\_generalizzato\\_modello.docx](http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico_generalizzato_modello.docx)



---

### 3.2 Definizione di ‘accesso generalizzato’

Per quanto attiene alla terminologia, l’accesso definito “*generalizzato*”<sup>27</sup> dalle linee guida in consultazione è tale (per dati aggiuntivi) come quello (per dati a pubblicazione obbligatoria) del previgente D.lgs.33/2013, motivo per cui, sarebbe, invece, opportuno distinguere i due tipi di accesso ed evitare che si crei confusione, utilizzando le seguenti definizioni:

- accesso civico ‘**Ordinario**’ (previgente) anziché ‘semplice’, e
- accesso civico ‘**Rafforzato**’ (introdotto) anziché ‘generalizzato’.

Infatti, con le correzioni introdotte dalla novella, la legittimazione diviene *generalizzata* (e quindi si dovrebbe parlare di **neo** accesso generalizzato) **anche** per i dati non a pubblicazione obbligatoria. E’ solo in questo senso che occorre intenderla.

### 3.3 Legittimazione generalizzata

Anche se è già probabilmente insito nello stesso principio, la FAQ “*Chi può presentare istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013?*”<sup>28</sup> non chiarisce, come ha fatto il FOIA inglese, che la “richiesta di accesso può essere presentata anche da organizzazioni, ad esempio da una testata giornalistica, un comitato, una società, o da una persona per conto di un’altra, come ad esempio un avvocato per conto di un cliente.”<sup>29</sup>

### 3.4 Il ‘prejudice test’ (Test legale di pregiudizio)

Ribadendo quanto già affermato dalla norma, le linee guida, in consultazione, ricordano che la P.A., nell’attività di bilanciamento degli interessi contrapposti (divulgazione o diniego), si deve prodigare ad identificare un **pregiudizio** che deve essere **concreto** agli interessi considerati e che, quindi, dovrà essere valutato rispetto al *momento* (non è possibile il diniego se è sufficiente il *differimento*) ed al contesto (*natura*<sup>30</sup> del dato) in cui l’informazione viene resa accessibile, consentendo l’accesso parziale “qualora la protezione dell’interesse sotteso alla eccezione sia invece assicurato dal diniego di *disclosure* di una parte soltanto”. Valutazioni che dovranno essere svolte secondo un *processo logico* desunto dal modello anglosassone: il “*Prejudice test*” il quale, per assicurare il principio di

---

<sup>27</sup> ANAC Schema di “*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*”. Par. 1 “*Definizioni*”

<sup>28</sup> ANAC Schema di “*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*”. Allegato “*Modalità per esercitare il diritto di accesso civico*”, FAQ, p. 27

<sup>29</sup> ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*Who can make a freedom of information request?*” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/>

<sup>30</sup> Art. 3 co. 1-ter (*Principio generale di trasparenza*) del D.lgs. 33/2013, “*Decreto Trasparenza*”

---

*concretezza*, stabilisce che deve sussistere un *preciso nesso di causalità* tra l'accesso e il pregiudizio. Tuttavia, le linee guida italiane portano direttamente al “*Prejudice test*” chi deve effettuare la valutazione senza prima aver definito quelle che gli inglesi hanno precisato essere le ‘*class-based*’ e ‘*prejudice-based*’, oltre che la distinzione tra esse, elementi necessari e propedeutici a risolvere il “test legale” in questione. Inoltre, il “*Prejudice test*” italiano non si riferisce anche a quello che gli inglesi chiamano **NCND**: “il non confermare o il non negare di possedere le informazioni richieste” (pur avendolo accennato in altro contesto). Le ‘*class-based*’ (*exemptions*) si riferiscono alle eccezioni che si applicano solo a una particolare **categoria** o classe di informazioni, come quelle relative alla corrispondenza con la famiglia reale. Le ‘*prejudice-based*’ (*exemptions*) si basano sulla valutazione di un tipo specifico di **danno che può essere causato** dalla divulgazione (*prejudice*), ad esempio, alla salute e alla sicurezza o i diritti personali di un privato (per una maggiore comprensione la guida riporta: “*Le notizie divulgate in modo irresponsabile dai media possono pregiudicare il risultato di un processo*”<sup>31</sup>)

### 3.5 Informazioni che devono essere rilasciate

Se, come riconosciuto dalla proposta di linee guida, alla luce della riflessione normativa recente e meno recente, occorre riferirsi al dato conoscitivo come tale *indipendentemente dal supporto fisico*<sup>32</sup> sui cui è incorporato e *a prescindere dai vincoli derivanti dalle sue modalità di organizzazione e conservazione*, perché non precisare (tra le FAQ dell’Allegato) che, come ha fatto il FOIA inglese, “trattasi di documenti cartacei (anche le bozze), e-mail, note, informazioni memorizzate sul computer, cassette audio e video, (registrazioni di conversazioni telefoniche e video) micro-fiches, mappe, fotografie, note scritte a mano o qualsiasi altra forma di informazione<sup>33</sup> (se ovviamente ostensibile)? Naturalmente occorrerebbe (se non lo si è già fatto perché comunque lo prevedono le norme italiane sulla organizzazione del proprio patrimonio informativo) avviare un processo di registrazione/archiviazione/classificazione dei dati di cui si è in possesso.

### 3.6 Open data

Così come già acclarato dal documento in consultazione, sarebbe opportuno, in particolare, citare, nelle FAQ dell’allegato di cui alla proposta delle linee guida, la facoltà di poter richiedere anche i dati in formato elettronico (**dataset**) il quale corredato degli opportuni *meta-dati* visto che tutti i “dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,

---

<sup>31</sup> ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*When can we refuse a request for information?*” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/>

<sup>32</sup> ANAC Schema di “*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*”. Par. 4.2. “*Ambito oggettivo*”

<sup>33</sup> ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*When is information covered by the Freedom of Information Act?*” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/>



---

con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza", si intendono rilasciati come dati di tipo aperto<sup>34</sup>. A tal riguardo, gli anglosassoni, indicando i requisiti specifici in materia, stabiliscono che è necessario rendere disponibile qualsiasi dataset che può essere richiesto a meno che non è opportuno farlo in forma riutilizzabile e anche se non rientrano informazioni che l'Ente possiede in modo registrato<sup>35</sup>. Inoltre, perché, sempre come suggeriscono gli inglesi, non utilizzare gli open data per registrare, classificare, organizzare e individuare in modo *centralizzato* tutte le richieste di accesso sotto forma di *meta-richieste*<sup>36</sup>? In caso contrario, i registri<sup>37</sup> suggeriti dalle linee guida rimarrebbero confinati all'interno di ogni singola P.A.

### 3.7 Registro delle motivazione oltre che delle richieste di accesso presentate

In aggiunta al *registro delle richieste di accesso presentate* (per tutte le tipologie di accesso), indicato dalla proposta di linee guida, sarebbe utile stabilire l'adozione di uno ulteriore dei **motivi** delle decisioni assunte da ciascuna delle P.A., in caso di diniego all'accesso, in modo da giustificarle, in maniera più organizzata rispetto a quanto si può rilevare dal singolo atto amministrativo, al TAR (o al Responsabile della trasparenza/Difensore civico). Una sorta di storico da cui rilevare elementi di continuità, correlazione, tempo trascorso tra vecchie e nuove istanze, risposte già fornite, così da avere gli elementi necessari per costituire, nel tempo, delle FAQ (magari localizzate in modo centralizzato per tutte le P.A. sul sito web dell'ANAC) a cui sia gli utenti che le P.A. possano fare autorevolmente riferimento. Tale suggerimento fu proposto nel corso del recente *OpenGov Forum*<sup>38</sup> ed è già realtà in Inghilterra con la catalogazione dei provvedimenti intrapresi dall'ICO<sup>39</sup>. Recependo tale proposta l'Autorità monitorerà l'applicazione della legge aggiornando, dopo un anno, le Linee Guida in modo da fornire una più precisa individuazione delle esclusioni disposte dalla legge. Un monitoraggio che si realizzerà attraverso un "*c.d. registro degli accessi*" il quale, appunto, non si limiterà solo a contenere l'elenco delle richieste come prevedeva la versione in consultazione, ma lascerà traccia anche del relativo

---

<sup>34</sup> Art. 52 co. 2 (*Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche*) del D.lgs. 82/2005 s.m.i., "*Codice dell'amministrazione digitale*" (CAD) raggiungibile all'indirizzo <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig=>

<sup>35</sup> ICO.org.uk, "*Guide to freedom of information*", par. "*What information do we need to publish?*" raggiungibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/publication-scheme/>

<sup>36</sup> ICO.org.uk, "*Guide to freedom of information*", par. "*When is information covered by the Freedom of Information Act?*" raggiungibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/>

<sup>37</sup> ANAC Schema di "*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*". Par. 9 "*Disciplina transitoria*"

<sup>38</sup> *Open Government 3° Piano di Azione 2016 - 2018*, Proposta di ADDANTE F del 26 agosto 2016 alle 1:38 pm, raggiungibile all'indirizzo <http://open.gov.it/consultazione-terzo-nap/foia-attuazione-e-monitoraggio/>

<sup>39</sup> ICO, *Information Commissioner Office*. Organi di Guida e Controllo dell'esercizio al diritto all'informazione raggiungibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/about-the-ico/>

---

esito. Un repertorio storico dal quale l'aggiornamento prenderà importanti spunti che gli 'consentiranno di *tenere conto delle prassi nel frattempo formatesi con le decisioni delle amministrazioni e di eventuali ricorsi amministrativi o giurisdizionali*'. Inoltre, il registro, che dovrà essere pubblicato e aggiornato almeno ogni sei mesi in Amministrazione Trasparente, '*può essere utile per le p.a. che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso*'.

### **3.8 Formato in cui richiedere dati, informazioni e documenti**

Tra le indicazioni circa il formato in cui richiedere dati, informazioni e documenti, sarebbe opportuno citare, nelle FAQ dell'allegato, quanto il FOIA inglese stabilisce per i propri utenti, chiedendo loro, quindi, di specificare il formato accettabile (anche diverso da quello di origine) in cui si desidera ricevere le informazioni, facendo rilevare il diritto di consultarne più di uno (fotocopia o a stampa, via e-mail o su pen-drive, forma sintetica, ispezione di persona degli archivi, per telefono), spiegando che si è tenuti a rispettare le preferenze, purché siano ragionevoli e riportando i costi di riproduzione ed eventualmente di spedizione e chiedendo preventivamente la disponibilità a pagare<sup>40</sup>.

### **3.9 Decertificazione**

È restrittiva la prescrizione indicata in merito al consentire l'accesso ai documenti detenuti e gestiti dalla **sola amministrazione destinataria dell'istanza e non anche a quelli che potrebbero avere le altre amministrazioni** se questo è necessario per esaudire correttamente la richiesta e ad esse (le certificanti) l'Ente procedente può collegarsi (in cooperazione applicativa e avendo stipulato adeguate convenzioni) per fornire informazioni relative "a stati, fatti e qualità documentabili e certificabili dalla pubblica amministrazione"<sup>41</sup> (richieste dal diretto interessato e sempreché siano ostensibili a terzi).

### **3.10 'NCND': il non confermare o il non negare di possedere le informazioni richieste.**

Ci si riferisce a quelle ipotesi per le quali "il confermare o il negare se si detiene qualsiasi informazione" potrebbe avere per conseguenza situazioni dannose a diritti pubblici e privati. Differentemente da quanto documenta il FOIA inglese, la proposta di linee guida, pur suggerendo alle P.A., al par. 5.3. "*La motivazione del diniego all'accesso*", di comunicare, in tale circostanza, le "categorie di interessi pubblici o privati che si intendono

---

<sup>40</sup> ICO.org.uk, "Guide to freedom of information", par. "In what format should we give the requester the information?" raggiungibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/receiving-a-request/>

<sup>41</sup> Dipartimento della Funzione Pubblica "La decertificazione" raggiungibile all'indirizzo <http://www.funzi-onepubblica.gov.it/semplificazione/le-azioni-trasversali-di-semplificazione/la-decertificazione>

---

tutelare e almeno le fonti normative che prevedono l'esclusione/limitazione, non codifica tale comportamento con il nome di *NCND* o altro riferimento analogo, tantomeno ne riporta esempi concreti che possono fornire indicazioni operative alle Amministrazioni italiane. Inoltre prevede tale tipo di riscontro solo se il richiedente pretenda (quindi con una successiva istanza) una puntuale specificazione delle ragioni del diniego<sup>42</sup>. Per gli stessi motivi (anche se già insito nel ragionamento sul *NCND* italiano) sarebbe stato utile specificare nelle FAQ costituenti che le P.A. sono tenute a dare spiegazioni al richiedente anche in riferimento al fatto **che si posseggano o meno le informazioni richieste**<sup>43</sup> e non solo il fornirle, questo anche e *soprattutto nei casi di diniego*.

### 3.11 Trasparenza Proattiva e Reattiva

Al fine di fornire alle P.A. una situazione di insieme più globale che possa aiutarle a comprendere meglio le modalità di accesso generalizzato dei “*dati aggiuntivi*” sarebbe stato necessario integrare le linee guida in questione specificando (come fanno quelle inglesi) che per le Amministrazioni due sono gli obblighi principali:

1. pubblicare alcune informazioni in modo **proattivo** attraverso lo schema di pubblicazione” (All.A del decreto trasparenza declinato in quello (All. 1<sup>44</sup> della Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016) che ha sostituito l'All. 1<sup>45</sup> della Delibera CiVit n. 50/2013);
  2. rispondere alle richieste di informazioni (trasparenza **reattiva**) (dati aggiuntivi rispetto a quelli a pubblicazione obbligatoria);
- invitando le Amministrazioni<sup>46</sup> (così come accade per quelle inglesi) a
- pubblicizzare l'esistenza dello schema di pubblicazione in qualsiasi modo (anche bacheche, volantini o manifesti) normalmente utilizzato per comunicare con il pubblico,

---

<sup>42</sup> ANAC Schema di “*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*”. Par. 5.3 “*La motivazione del diniego all'accesso*”

<sup>43</sup> ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*Why use a 'neither confirm nor deny' response*” raggiungibile all'indirizzo [https://ico.org.uk/media/1166/when\\_to\\_refuse\\_to\\_confirm\\_or\\_deny\\_section\\_1\\_foia.pdf](https://ico.org.uk/media/1166/when_to_refuse_to_confirm_or_deny_section_1_foia.pdf)

<sup>44</sup> ANAC Delibera n. 1310 del 28/12/2016 Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016-All 1)-Elenco degli obblighi di pubblicazione disponibile all'indirizzo [http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All\\_new.xls](http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All_new.xls)

<sup>45</sup> CiVit Delibera n. 50 del 04 luglio 2013, “*Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*”, All. 1 - Obblighi di pubblicazione errata corregge e integrazioni-formato excel (settembre 2013) raggiungibile all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2013/50/Obblighi-di-pubblicazione-ERRATA-CORRIGE-settembre-2013.xls>

<sup>46</sup> ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*What do we need to tell people about the Freedom of Information Act?*” raggiungibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/>

- informare l'istante che ha il diritto a chiedere ulteriori dati, visto che tale schema rappresenta il minimo di quello che occorre divulgare,
- tenendo in considerazione il fatto che gli utenti debbano sempre poter accedere regolarmente alle informazioni, o riceverle prontamente e automaticamente, ogni volta che le chiedono<sup>47</sup> (ribadendo quanto già normato in riferimento alla qualità dei dati), quali, invece, sono quelle escluse dalla pubblicazione.

### 3.12 Le modalità della richiesta

Non si concorda con le disposizioni della proposta di linee guida che prescrivono quale condizione indispensabile di validità la sottoscrizione<sup>48</sup> da parte del richiedente o comunque l'instaurarsi di misure che consentano una preventiva verifica della sua identità senza alcun accenno a soluzioni alternative il cui unico scopo sia solo quello di presentare le istanze. Ad esempio, "una corrispondenza avvenuta tramite l'indirizzo istituzionale nome.cognome@governo.it non potrebbe essere soggetta a richiesta FOIA"<sup>49</sup>. Per quelli che sono i fini in materia di trasparenza, la modalità telematica non è solo quella che si esplica con i mezzi indicati dal CAD<sup>50</sup>, inoltre, anche se fosse vero il contrario, il Dlgs. 33/2013 sancisce tale modalità solo in modo facoltativo<sup>51</sup> e non obbligatorio. Il FOIA inglese conferma questo orientamento ritenendo valida l'istanza di accesso civico presentata via email, via web o tramite Facebook o Twitter<sup>52</sup>, l'importante è che sia scritta e che ci sia l'indicazione del proprio indirizzo. Quello scozzese o l'EIR, accettano, per la stessa finalità, persino un messaggio registrato in segreteria telefonica<sup>53</sup>.

<sup>47</sup> ICO.org.uk, "Guide to freedom of information", par. "Why must we publish information, rather than simply responding to requests?" raggiungibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/publication-scheme/>

<sup>48</sup> ANAC Schema di "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013". Allegato "Modalità per esercitare il diritto di accesso civico", FAQ, p. 27

<sup>49</sup> ANGHELE', F., "FOIA italiano: l'Anac partorisce il topolino", Riparte il Futuro, 29 novembre 2016 raggiungibile all'indirizzo <https://www.riparteilfuturo.it/blog/articoli/foia-anac-linee-guida-eccezioni>

<sup>50</sup> "Le istanze presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici sono valide se:

- a) sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
- b) l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- c) sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- d) trasmesse dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata"

Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica) del D.lgs. 82/2005 s.m.i., "Codice dell'amministrazione digitale" (CAD).

<sup>51</sup> "L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82... Art. 5 co. 3, 3° capoverso (Accesso civico a dati e documenti) del D.lgs. 33/2013, "Decreto Trasparenza".

<sup>52</sup> ICO.org.uk, "Guide to freedom of information", par. "What makes a request valid?" raggiungibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/receiving-a-request/>

<sup>53</sup> FOIA.IT, Iniziativa per l'adozione di un Freedom of Information Act in Italia, Campagna per la Libertà d'Informazione, "Breve Guida al Freedom of Information Act (Legge sulla Libertà d'Informazione) e

---

### 3.13 Domande Vessatorie e Ripetute

La proposta di linee guida sancisce che eventuali richieste di accesso civico devono essere ritenute inammissibili laddove risultino *manifestamente irragionevoli* senza però indicare come valutarne la *irragionevolezza*<sup>54</sup>. In riferimento alle ‘richieste massive’ di cui alla *FAQ (5)* delle linee guida definitive, pur in presenza di una maggior apertura nel consentire l’accesso ad ‘un numero cospicuo di documenti ed informazioni’, il principio secondo il quale tali richieste devono essere ritenute *manifestamente irragionevoli* è ancora troppo generico: ‘oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione’. Il Foia inglese fa riferimento ad un “livello sproporzionato o ingiustificabile di angoscia o irritazione” fornendo a tale scopo degli indicatori<sup>55</sup> (la cui traduzione è stata riportata nella trattazione di dettaglio: Linguaggio offensivo o aggressivo, Gravame per la P.A., Rancori personali, Accuse infondate, Intransigenza, Richieste frequenti o fraposte, Intenzione deliberata di causare disturbo, Approccio indiscriminato, Sforzo sproporzionato, Nessun intento evidente di ottenere informazioni, Richieste futili) molto specifici per individuare se si tratta di una richiesta *vessatoria* e invitando le P.A. ad analizzare *il contesto e la storia, l’identità del richiedente e il precedente contatto*. Deve ovviamente trattarsi di *circostanze legittime*<sup>56</sup> rispetto alle quali sono sancite delle *raccomandazioni* il cui mancato rispetto comporta una violazione di legge a meno che l’Amministrazione non ne giustifichi un adeguato scostamento. Anche per quanto riguarda le richieste ripetute il FOIA inglese fornisce dettagli importanti (riportando esempi specifici di fatti concreti) prevedendo che “normalmente è possibile non fornire un riscontro ad una richiesta se è *identica* o sostanzialmente *simile* a quella che in precedenza è stata soddisfatta per lo stesso richiedente” ma esclude tale ipotesi quando si tratta di un *argomento correlato*, se non vi è una *sovrapposizione completa o sostanziale* tra richiesta precedente e successiva/e, e se è trascorso un *ragionevole periodo*<sup>57</sup> (anche questo non è stato stabilito dalla legge ma dipende dalle circostanze, tra cui, ad esempio, la frequenza con cui si apportano *modifiche* alle informazioni). Alla luce di quanto su esposto, sia per le vessatorie che per le ripetute, si rileva l’importanza di un adeguato utilizzo dei *Registri* che devono essere i più possibili descrittivi ed esaustivi proprio per valutare elementi di *continuità e correlazione*.

---

*Altri Nuovi Diritti all’Informazione*, par. “Come posso richiedere informazioni ai sensi della legge?”, p.22, raggiungibile all’indirizzo [http://www.foia.it/docs/foia-it\\_doc010.pdf](http://www.foia.it/docs/foia-it_doc010.pdf)

<sup>54</sup> ANAC Schema di “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”. Par. 4.2. “Ambito oggettivo”

<sup>55</sup> ICO.org.uk, “Guide to freedom of information”, par. “Dealing with vexatious requests (section 14)”, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/media/1198/dealing-with-vexatious-requests.pdf>

<sup>56</sup> ICO.org.uk, “Guide to freedom of information”, par. “When can we refuse a request as vexatious?” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/refusing-a-request/>

<sup>57</sup> ICO.org.uk, “Guide to freedom of information”, par. “When can we refuse a request because it is repeated?” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/refusing-a-request/>

---

### 3.14 La consulenza e ragionevole assistenza da garantire anche rispetto alle istanze dal contenuto generico

Viene sancita l'inammissibilità della genericità dell'oggetto tanto da non ritenere valida una richiesta di accesso civico *meramente esplorativa*<sup>58</sup> al contrario di quanto stabilisce la stessa norma<sup>59</sup> (nella versione definitiva dopo le osservazioni dei rappresentanti della società civile e del Consiglio di Stato) e il FOIA inglese. Seppur leggermente rafforzata rispetto alla versione in consultazione, nella versione definitiva delle linee guida è rimasta una facoltà e non invece un obbligo quella di chiedere agli istanti *una precisazione più dettagliata* del contenuto richiesto. Infatti, in tali situazioni, le linee guida anglosassoni ritengono che **“ogni autentico tentativo di descrivere le informazioni è sufficiente a far “scattare” il diritto alla conoscenza anche se la descrizione non è chiara** (ambigua o con diverse potenziali interpretazioni) o si pensa che sia troppo *ampia o irragionevole*”<sup>60</sup>. Quindi ‘non si può rifiutare una richiesta semplicemente perché non sembra essere di molto valore’ e **“qualsiasi lettera o e-mail ad un’autorità pubblica per chiedere accesso è ritenuta giuridicamente valida** quale richiesta di informazioni protocollata ai sensi del FOIA, così come una **semplice domanda**. Per gli stessi motivi deve essere un obbligo e non una facoltà quella di chiedere, da parte delle Amministrazioni, agli istanti una precisazione più dettagliata del contenuto richiesto. In queste circostanze si esorta le P.A. inglesi a fornire *consulenza* e una *ragionevole assistenza* a chiunque abbia inoltrato o *intenda presentare* una richiesta di accesso alle informazioni con lo stesso trattamento che riceverebbe il cliente di un’azienda privata: parlargli, spiegargli come funziona il FOIA, chiarendo che tipo di informazioni potrebbero essere divulgate, scoprire quello che vuole, e poi contattarlo per verificare di aver capito bene quello che chiede o consigliandolo di riformulare la sua istanza, spiegando, ad esempio, quali possano essere le opzioni a sua disposizione, chiedere se qualcuna di queste potrebbe adeguatamente rispondere alla sua esigenza, descrivergli la natura delle informazioni, o fornire quelle aggiuntive per aiutare a considerarle nel contesto. “In ogni caso, l’utente dovrà ricevere assistenza *se non riesce a capire* quali informazioni siano disponibili, se non è riuscito a presentare una valida richiesta (nel qual caso la P.A. si deve prodigare a istruirlo adeguatamente affinché ci riesca) o se l’Ente non è in grado di comprenderla”<sup>61</sup>. Un comportamento diverso da quanto indicato viene valutato attentamente dall’Autorità di controllo ai fini di eventuali provvedimenti da intraprendere. Tuttavia, nella FAQ (3) del-

---

<sup>58</sup> ANAC Schema di “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”. Par. 4.2. “Ambito oggettivo”

<sup>59</sup> L’istanza di accesso civico identifica **chiaramente** i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Art. 5 co. 3, 2° periodo (*Accesso civico a dati e documenti*) del D.lgs. 33/2013, “Decreto Trasparenza”. L’aggettivo “*chiaramente*” fu cancellato nella versione definitiva rispetto a quelle preliminari.

<sup>60</sup> ICO.org.uk, “Guide to freedom of information”, par. “What makes a request valid?” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/receiving-a-request/>

<sup>61</sup> ICO.org.uk, “Guide to freedom of information”, par. “Can a question be a valid request?” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/receiving-a-request/>



---

la versione definitiva italiana si stabilisce che tutte le P.A. interessate “sono tenute a prendere in considerazione le richieste di accesso generalizzato a prescindere dalla presenza o meno di una motivazione o giustificazione”. Un principio che prima si limitava solo ad indicare l’ammissibilità di una richiesta priva degli stessi presupposti.

### **3.15 Unico ufficio per i riscontri alle istanze**

Guardando al FOIA inglese, le linee guida italiane proposte dalla consultazione avrebbero, forse, dovuto suggerire alle P.A. un adeguamento organizzativo tale da prevedere il riscontro dell’istanza da parte di **chi detiene i dati**<sup>62</sup>. Ufficio che potrebbe rivolgersi, nel corso della propria istruttoria, ad uno *giuridico* (ormai divenuto indispensabile per tutti gli adempimenti a cui sono sottoposti le P.A.) *competente (anche) in materia di FOIA, e centralizzato* per tutti gli altri. Punto di riferimento che potrebbe essere in grado di supportare le Posizioni Organizzative destinarie dell’istanza nella ponderazione tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanti validi interessi considerati dall’ordinamento, rispetto ad eccezioni assolute e qualificate.

### **3.16 Massima collaborazione nei confronti del richiedente, sempre e comunque, reattiva e proattiva**

Proprio perché hanno il compito di fornire alle P.A. indicazioni operative di comportamento, le linee guida dovrebbero, in particolare nelle FAQ, fare sempre e comunque riferimento ad un principio fondamentale: quello di suggerire, se non persino imporre di *aiutare il richiedente*, soprattutto l’istante in difficoltà, ad esercitare correttamente il proprio diritto di conoscenza, fornendo una **consulenza e ragionevole assistenza**<sup>63</sup> in ogni circostanza, anche in misura preventiva. Pertanto, le linee guida italiane, così come fanno quelle inglesi, dovrebbero (subito per quello che è possibile importare come esperienza dagli altri ordinamenti, in futuro per ciò che si può imparare dopo) riportare, in modo articolato e il più possibile approfondito, esempi di **casi reali e buone pratiche** che possono aiutare le P.A. a decidere come meglio comportarsi nelle stesse e identiche circostanze. La corretta compilazione dei Registri prima accennati potrebbe fornire un grande aiuto in tal senso.

### **3.17 Raccomandazioni circa la gestione delle richieste, delle informazioni e le procedure di riesame**

---

<sup>62</sup> ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*Does all the information have to be on a website?*” (post holders) raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/publication-scheme/>

<sup>63</sup> ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*Duty to provide advice and assistance (section 16)*” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/media/1624140/duty-to-provide-advice-and-assistance-foia-section-16.pdf>

---

Per rendere effettivamente concretizzabile la collaborazione che devono prestare le P.A. è necessario predisporre delle raccomandazioni (all'interno delle stesse linee guida) che condizionando proceduralmente/operativamente e controllando in qualche modo (in maniera non vincolante, ma l'Ente che se ne discosta lo dovrebbe adeguatamente motivare) il comportamento delle Amministrazioni, siano in grado di costituire una guida essenziale e fondamento per il raggiungimento di tale scopo. A tal riguardo il FOIA inglese prevede raccomandazioni circa la "gestione delle richieste"<sup>64</sup>, delle "informazioni", e in particolare delle procedure di "riesame" (in caso di reclamo o anche revisione interna) per cui vengono indicati i casi in cui attivarla e le operazioni da intraprendere per garantire la buona riuscita della decisione finale.

### 3.18 Giustificazione della proroga per questioni particolarmente complesse

Nell'ambito delle stesse scadenze, previste dalla normativa, non si evidenzia la possibilità, seppur in casi eccezionali, di concedere una **proroga** che dovrebbe essere necessaria solo se la valutazione dell'esistenza di un interesse pubblico sollevi questioni *particolarmente complesse* e che l'amministrazione deve essere in grado di giustificare. Tantomeno non si è previsto l'obbligo di rendere nota un'adeguata motivazione anche nei casi in cui **non si detengono i dati richiesti**<sup>65</sup>, ossia nelle ipotesi NCND prima citate, circostanze quest'ultime, comunque, rilevate dalla linee guida definitive, nonostante manchi una loro precisa identificazione.

### 3.19 Il workflow della gestione della richiesta

Dovendo le P.A. italiane districarsi<sup>66</sup>, con molte difficoltà e incertezze, tra i *tre diversi tipi di accesso*<sup>67</sup>, sarebbe opportuno integrare la versione finale delle linee guida con un diagramma di flusso di gestione della richiesta<sup>68</sup> che sia in grado di fornire una panoramica dettagliata dei passi (singole azioni) che la P.A. deve seguire quando deve svolgere l'attivi-

---

<sup>64</sup> ICO.org.uk, "Guide to freedom of information", par. "What are our obligations under the Freedom of Information Act?" raggiungibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/>

<sup>65</sup> ICO.org.uk, "Guide to freedom of information", par. "Do we have to tell them what information we have?" raggiungibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/receiving-a-request/>

<sup>66</sup> ADDANTE, F., "Foia, ecco gli ostacoli nella fase attuativa", 5 Settembre 2016, raggiungibile all'indirizzo [http://www.agendadigitale.eu/egov/foia-ecco-gli-ostacoli-nella-fase-attuativa\\_2410.htm](http://www.agendadigitale.eu/egov/foia-ecco-gli-ostacoli-nella-fase-attuativa_2410.htm)

<sup>67</sup> ADDANTE, F., "Foia, prima e dopo: come cambia il percorso di accesso civico (infografica)", 3 Ottobre 2016, raggiungibile all'indirizzo [http://www.agendadigitale.eu/egov/foia-prima-e-dopo-come-cambia-il-percorso-di-accesso-civico-infografica\\_2525.htm](http://www.agendadigitale.eu/egov/foia-prima-e-dopo-come-cambia-il-percorso-di-accesso-civico-infografica_2525.htm)

<sup>68</sup> ICO.org.uk, "Guide to freedom of information", par. "flowchart of request handling under foia" raggiungibile all'indirizzo [https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1167/flowchart\\_of\\_request\\_handling\\_under\\_foia.pdf](https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1167/flowchart_of_request_handling_under_foia.pdf)



---

tà valutativa con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla *disclosure generalizzata* (sia per dati obbligatori che aggiuntivi) e la tutela di altrettanti validi interessi considerati dall'ordinamento. Nel Regno Unito, il diagramma in questione, riporta con dettaglio e certezza, step by step, il *percorso di comportamento* che la P.A. deve rispettare, pur nell'ambito della sua autonoma discrezionalità, a seconda del verificarsi di specifiche circostanze, per valutare e infine determinare se sia possibile, o meno, rilasciare le informazioni richieste. Ogni passaggio è corredato dal riferimento e collegamento alle diverse articolazioni (sezioni) delle linee guida e della relativa normativa.

### 3.20 Raccomandazioni in caso di richiesta di riesame

L'allegato "Modalità per esercitare il diritto di accesso civico" (FAQ "È possibile in ogni caso ricorrere al giudice?"<sup>69</sup>) non riporta, come invece prevede il D.lgs.33/2013 novellato il riferimento al **Difensore Civico**<sup>70</sup> per gli Enti territoriali in caso di ricorso al TAR avverso la sua decisione. Impostazione che è stata rivista nella versione definitiva e in cui degna di nota è, invece, l'integrazione di una disposizione importante: in riferimento alla FAQ (13), rispetto alla versione in consultazione, **l'obbligo di motivazione** espressa a giustificazione dell'esistenza di un pregiudizio concreto, (che si aggiunge dovrà essere 'adeguata') in caso di diniego all'accesso **si estende alle eccezioni assolute** e per quelle **qualificate** anche alla tutela **degli interessi pubblici** sanciti dalla norma. Esso viene ampliato **anche per i provvedimenti di accoglimento** specie quando è adottato nonostante l'opposizione del controinteressato. Probabile recepimento del suggerimento che sollecitava l'ANAC ad indicare la necessità di valutare con esattezza **i motivi** per i quali ad una P.A. fosse consentito di rifiutare le istanze. Le linee guida inglesi (che anche se non giuridicamente vincolanti producono comunque il loro effetto) forniscono spunti interessanti, da eventualmente introdurre (nei limiti del possibile e della compatibilità dell'ordinamento) in quelle italiane, per il *comportamento* che potrebbero (*dovrebbero*) *assumere il Responsabile della Trasparenza* e il *Difensore Civico* durante la procedura di riesame. Infatti, una dettagliata procedura stragiudiziale permette, grazie all'autorità della ICO<sup>71</sup>, alla collaborazione dei vari attori e ad un attento rilievo dei motivi e del comportamento assunto dalle amministrazioni nelle loro decisioni, di assicurare, nella maggior parte dei casi, il diritto all'informazione in quei casi in cui il diniego o il differimento è illegittimo. Questo ha degli effetti positivi sulle cause giudiziarie che si riducono a quelle strettamente necessarie al quale il richiedente può comunque ricorrere **senza alcuna spesa**. Nell'attività di riesame si prende in considerazione la *portata*, la *qualità* e la *completezza* delle ricerche oltre a *testare la forza del ragionamento* e delle *conclu-*

---

<sup>69</sup> ANAC Schema di "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013". Allegato "Modalità per esercitare il diritto di accesso civico", FAQ, p. 29

<sup>70</sup> Art. 5 co. 8 (Accesso civico a dati e documenti) del D.lgs. 33/2013, "Decreto Trasparenza"

<sup>71</sup> Information Commissioner's Office, informazioni raggiungibili all'indirizzo <https://ico.org.uk/about-the-ico/>

---

sioni. Viene messa in rilevanza che è **responsabilità** della P.A. *dimostrare il perché*<sup>72</sup> dovrebbe essere consentito rifiutare una richiesta di accesso, motivo per cui è nel loro interesse cooperare pienamente all'indagine. Se l'Amministrazione non riesce a seguire le buone pratiche, come stabilito nei codici di pratica, l'ICO può emettere una **raccomandazione pratica**. Non adempiervi comporterà probabilmente **violazione** della legge. Ad esempio, può raccomandare di *introdurre una procedura di revisione interna, o migliorare la formazione del personale*.<sup>73</sup>

### 3.21 Regole sull'informazione ambientale mancanti

Non si fa alcun accenno al comportamento che dovrebbero assumere le P.A. nel caso fossero interpellate per una richiesta di accesso alle *informazioni ambientali*, "aggiuntive", rispetto a quelle a pubblicazione obbligatoria. Argomento di assoluto rilievo (e per tale importanza disciplinata dagli inglesi come specifica materia a parte<sup>74</sup>) in quanto trattasi di disposizioni che sono state emanate in attuazione di una direttiva EU<sup>75</sup> che garantisce *un più forte diritto di accesso all'informazione* rispetto a quanto non sia previsto dallo stesso FOIA. In previsione di una futura trattazione sarebbe opportuno contemplare, così come stabiliscono quelle inglesi che discendono dalla stessa direttiva, la *libera divulgazione* delle informazioni sulle *emissioni nell'ambiente* che non possono essere più negate per qualsivoglia motivo di *riservatezza commerciale*<sup>76</sup>. Limitatamente all'informazione di carattere amministrativo, in Inghilterra è persino consentito il diritto di accesso alle informazioni di carattere ambientale in possesso dei tribunali e delle corti d'appello<sup>77</sup>. Sarebbe pertanto utile una regolamentazione dettagliata per l'accesso in materia ambientale, con riferimento sia ai dati obbligatori che non, sulla falsa riga di quanto prevedono le linee guida inglesi.

---

<sup>72</sup> ICO.org.uk, "Guide to freedom of information", par. "What happens if we don't have the information?" raggiungibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/receiving-a-request/>

<sup>73</sup> ICO.org.uk, "Guide to freedom of information", par. "What about poor practice that doesn't amount to a breach of the Act?" raggiungibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/complaints/>

<sup>74</sup> ADDANTE, F, "FOIA, le norme cornice utili alla normativa: l'esempio del Regno Unito", 6 Gennaio 2017, raggiungibile all'indirizzo [http://www.agendadigitale.eu/egov/foia-le-norme-cornice-utili-alla-normativa-l-esempio-del-regno-unito\\_2785.htm](http://www.agendadigitale.eu/egov/foia-le-norme-cornice-utili-alla-normativa-l-esempio-del-regno-unito_2785.htm)

<sup>75</sup> Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC

<sup>76</sup> FOIA.IT, Iniziativa per l'adozione di un Freedom of Information Act in Italia, Campagna per la Libertà d'Informazione, "Breve Guida al Freedom of Information Act (Legge sulla Libertà d'Informazione) e Altri Nuovi Diritti all'Informazione", par. "Informazioni Ambientali", p.4, raggiungibile all'indirizzo [http://www.foia.it/docs/foia-it\\_doc010.pdf](http://www.foia.it/docs/foia-it_doc010.pdf)

<sup>77</sup> FOIA.IT, Iniziativa per l'adozione di un Freedom of Information Act in Italia, Campagna per la Libertà d'Informazione, "Breve Guida al Freedom of Information Act (Legge sulla Libertà d'Informazione) e Altri Nuovi Diritti all'Informazione", par. 2 "Come ottenere le informazioni - Quali enti sono previsti dalla legge?", p.7, raggiungibile all'indirizzo [http://www.foia.it/docs/foia-it\\_doc010.pdf](http://www.foia.it/docs/foia-it_doc010.pdf)

---

### 3.22 Sanzioni chiare e rigorose per i casi di illegittimo diniego di accesso, ma solo in UK

Nel Regno Unito vale la regola fondamentale secondo cui una P.A. infrange il “Freedom of Information Act” se non riesce a rispondere adeguatamente ad una richiesta di accesso, ad adottare il modello dello schema di pubblicazione, o non pubblica i dati corretti, oppure se **distrugge, occulta, altera o ostacola deliberatamente**<sup>78</sup> le informazioni richieste tanto da impedirne il rilascio. Quest’ultima inottemperanza è un reato penale. Al riguardo, l’attività dell’ICO è innanzitutto quella di **capire i motivi del diniego**<sup>79</sup> (provvedendo in questi casi con ammonizioni, se persiste l’inerzia, a obbligare le amministrazioni all’invio di informazioni e delle ragioni che ne hanno giustificato il mancato assenso) verificando se effettivamente esistono i presupposti e non solo quella di sollecitare la P.A. a fornire un riscontro quando la stessa non ha un buon motivo per non farlo. L’ICO non può sanzionare la P.A. che non riesce a rispettare la legge, né può richiedere di pagare un risarcimento a tutti coloro che violano la legge ma ha il potere di emettere legalmente un richiamo con decisioni **vincolanti**. La notifica della decisione dichiarerà se la P.A. ha rispettato la legge, e, in caso negativo, cosa dovrebbe fare per soddisfare il diritto all’informazione<sup>80</sup>. Nelle circostanze in cui un’Autorità pubblica persiste nel rifiuto di collaborare, l’ICO ha l’autorità di emettere un *avviso di informazione*. Anche in questo caso si tratta di un avviso *giuridicamente vincolante* che obbliga una P.A. a fornire le informazioni o le ragioni che le sono chieste.<sup>81</sup> Non sono previste sanzioni pecuniarie o detentive per non aver fornito informazioni su richiesta o per la mancata pubblicazione ma le Amministrazioni potrebbero essere ritenute responsabili di **oltraggio alla corte** per non essersi **conformate** ad un *preavviso di decisione, diffida* o *informativa*. Questo potrebbe comportare una **sanzione** o, in teoria, il **carcere** per un alto ufficiale delle Amministrazioni.<sup>82</sup> Completamente differente è la situazione in Italia e nonostante le correzioni apportate, grazie all’intervento dei rappresentanti della Società civile, al pessimo testo,<sup>83</sup> in versione preliminare del FOIA, della

---

<sup>78</sup> ICO.org.uk, “Guide to freedom of information”, par. “Are there criminal offences in the Freedom of Information Act?” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/complaints/>

<sup>79</sup> È responsabilità della P.A. dimostrare il **perché** dovrebbe essere consentito rifiutare una richiesta di accesso, ed è nel loro interesse cooperare pienamente all’indagine. Da ICO.org.uk, “Guide to freedom of information”, par. “What should we do if someone complains to the ICO about how we have handled a request?” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/complaints/>

<sup>80</sup> ICO.org.uk, “Guide to freedom of information”, par. “What happens when someone complains?” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/complaints/>

<sup>81</sup> ICO.org.uk, “Guide to freedom of information”, par. “What should we do if someone complains to the ICO about how we have handled a request?” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/complaints/>

<sup>82</sup> ICO.org.uk, “Guide to freedom of information”, par. “Are there criminal offences in the Freedom of Information Act?” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/complaints/>

<sup>83</sup> Schema di decreto di modifica del D.lgs. 33/2013, in versione preliminare, pubblicato il

---

previsione di un ricorso stragiudiziale gratuito nei casi di mancata o negativa risposta per evitare la necessità del ricorso al TAR. Infatti, accanto alla possibilità di richiesta di riesame al responsabile della prevenzione e della trasparenza dell'amministrazione (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni) è prevista la possibilità del rimedio stragiudiziale, in particolare nel caso di atti delle Regioni o degli enti locali, costituito dal ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che si pronuncia entro 30 giorni: laddove non istituito la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore<sup>84</sup>. Disposizione, quest'ultima, che potrebbe determinare delle discriminazioni negli strumenti di tutela della trasparenza a svantaggio di cittadini di Comuni o Regioni in cui il difensore civico, non è più obbligatorio, non è stato previsto o, se pur previsto nello Statuto, non è stato eletto<sup>85</sup>. E' da notare, infatti, che tale figura negli anni è andata a scomparire e quindi non è più molto diffusa sul territorio<sup>86</sup>, pertanto può non rivelarsi misura efficace in concreto<sup>87</sup>. Inoltre, vengono, assegnate ai responsabili della prevenzione della corruzione degli oneri e delle responsabilità del tutto nuove e molto ingenti, che non sarà facile per queste figure - nate con tutt'altra finalità - fronteggiare<sup>88</sup>. Inoltre, il responsabile suddetto non assicura la terzietà necessaria all'organo di seconda istanza, non solo perché appartiene all'amministrazione che ha adottato alla decisione oggetto di giudizio, ma altresì in quanto potrebbe aver contribuito all'adozione della decisione stessa<sup>89</sup>. Quindi a rischio di incostituzionalità, non sono stati rispettati i principi delega stabiliti dalla legge di Riforma Madia in base ai quali era stata individuata nell'ANAC l'Autorità al quale il cittadino avrebbe dovuto presentare ricorso<sup>90</sup> per l'inerzia della P.A. ad un riscontro di accesso civico e la previsione di chiare e puntuali sanzioni.<sup>91</sup>

---

12 e il 13 Febbraio 2016, disponibile all'indirizzo [http://www.governo.it/sites/governo.it/files/testo\\_21%281%29%281%29.pdf](http://www.governo.it/sites/governo.it/files/testo_21%281%29%281%29.pdf)

<sup>84</sup> FAINI, F. "Trasparenza della PA, tutto ciò che c'è da sapere sui nostri diritti", 11 Luglio 2016, disponibile all'indirizzo [http://www.agendadigitale.eu/smart-cities-communities/trasparenza-della-pa-tutto-cio-che-c-e-da-sapere-sui-nostri-diritti\\_2331.htm](http://www.agendadigitale.eu/smart-cities-communities/trasparenza-della-pa-tutto-cio-che-c-e-da-sapere-sui-nostri-diritti_2331.htm)

<sup>85</sup> STRANO, L., "Foia: Il decreto nasconde tre tradimenti alla trasparenza PA", 1 Giugno 2016, disponibile all'indirizzo [http://www.agendadigitale.eu/egov/strano-foia-ecco-i-tre-modi-con-cui-il-decreto-tradisce-l-abc-della-trasparenza\\_2262.htm](http://www.agendadigitale.eu/egov/strano-foia-ecco-i-tre-modi-con-cui-il-decreto-tradisce-l-abc-della-trasparenza_2262.htm)

<sup>86</sup> RIPARTE IL FUTURO, "Ecco cosa pensiamo del Freedom of Information Act", 21 Maggio 2016, disponibile all'indirizzo <https://www.riparteilfuturo.it/la-nuova-legge-sul-foia>

<sup>87</sup> FAINI, F., "Fino a che punto possiamo mettere il naso nella PA? Ecco il quadro dopo il Foia", 3 Giugno 2016, disponibile all'indirizzo [http://www.agendadigitale.eu/smart-cities-communities/fino-a-che-punto-possiamo-mettere-il-naso-nella-pa-ecco-il-quadro-dopo-il-foia\\_2275.htm](http://www.agendadigitale.eu/smart-cities-communities/fino-a-che-punto-possiamo-mettere-il-naso-nella-pa-ecco-il-quadro-dopo-il-foia_2275.htm)

<sup>88</sup> BARRERA, G., "Il «FOIA italiano» è legge: cosa cambia nell'accesso ai documenti", 20 Giugno 2016, disponibile all'indirizzo <http://www.ilmondodegliarchivi.org/editoriali/368-il-foia-italiano-e-legge-cosa-cambia-nell-accesso-ai-documenti>

<sup>89</sup> AZZOLLINI, V. e RAGONE, M., "Trasparenza: ancora troppi dubbi sull'efficacia del Foia italiano", 7 Giugno 2016, disponibile all'indirizzo <http://stradeonline.it/diritto-e-liberta/2070-trasparenza-ancora-troppi-dubbi-sull-efficacia-del-foia-italiano>

<sup>90</sup> Il c.1 lett. h dell'art.7 della L.124/2015 (Riforma P.A. Madia) recita all'ultimo periodo: "...procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione... nonchè della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni."

<sup>91</sup> Il c.1 lett. h dell'art.7 della L.124/2015 (Riforma P.A. Madia) recita all'ultimo periodo: "...previsione di san-

---

## 4. Conclusioni

Il tentativo di introdurre una legge sulla libertà dell'informazione in Italia, seppur apprezzabile negli intenti, è da ritenere ancora insoddisfacente. Invece, il Foia inglese mostra alle PA come esercitare la propria discrezionalità nell'assicurare ai propri cittadini (e non) il diritto all'accesso<sup>92</sup>. Rispetto a quest'ultimo, in quello italiano manca un modello di comportamento preciso, un organo, come l'ICO, che deputato a svolgere solo compiti strettamente collegati al FOIA e alla privacy, sappia effettivamente condurre i richiedenti e i destinatari delle loro istanze ad una vera divulgazione delle informazioni. Concretezza che si realizza compiutamente con un lavoro di continua ricerca della perfezione attraverso l'emanazione di istruzioni operative e procedurali scaturite da casi concreti e maturati progressivamente nel tempo che cambiano in modo repentino a seconda di come cambiano le esigenze (ne sono una prova le FAQ registrate indicanti l'esito dei riscontri e rese pubbliche da tutti gli Enti con un unico sistema di classificazione), con processi che spingono le Amministrazioni a fare del loro meglio con chi chiede l'accesso, essendo le stesse obbligate a fornire tutta la *ragionevole consulenza* possibile, anche solo si trattasse di rispondere ad una domanda, per assistere i richiedenti, in caso di loro difficoltà, al fine di indicargli il modo migliore di presentare l'istanza o aiutarli nella ricerca delle informazioni detenute. Attraverso il tracciamento delle diverse azioni intraprese, specifiche raccomandazioni e dettagli precisi sulle procedure di revisione obbligano, in caso di reclamo, le P.A. a dimostrare, con le dovute giustificazioni, un diverso comportamento assunto rispetto a quello che sono tenute ad avere e le ragioni che le hanno indotte a trattenere le informazioni richieste. Pertanto, prima di decidere il diniego, è necessario che la P.A. si assicuri di avere effettuato adeguatamente tutte le ricerche del caso, che le stesse siano state correttamente indirizzate e che, quindi, *non esistono ragioni convincenti* per arrivare a sostenere di non detenere alcuna delle informazioni registrate. Tutto ciò prima ancora che si arrivi dal Giudice, fase nella quale, non solo il richiedente può fare a meno di un avvocato (come in Italia in questo caso specifico) ma sono totalmente gratuite il contributo unificato e le spese giudiziarie<sup>93</sup>. Le Amministrazioni italiane, almeno per il momento (non si sa quando riusciranno a farlo), sono abituate a prendere le loro decisioni ragionando su un testo normativo che gli dica (quasi) esattamente come comportarsi, atteggiamento tipico di una cultura '*Civil law*' dove le regole sono scritte e codificate e diversamente da quanto accade nei paesi del '*Common law*' in cui i comportamenti sono

---

*zioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso.."*

<sup>92</sup> ADDANTE, F., "Il Foia inglese, un esempio per l'Italia", 25 Novembre 2016, raggiungibile all'indirizzo [http://www.agendadigitale.eu/egov/il-foia-inglese-un-esempio-per-l-italia\\_2670.htm](http://www.agendadigitale.eu/egov/il-foia-inglese-un-esempio-per-l-italia_2670.htm)

<sup>93</sup> "Non è prevista alcuna tassa di ricorso al Tribunale e non occorre essere rappresentati da un avvocato o da un procuratore legale, anche se è consigliabile avere un'assistenza professionale legale. Tuttavia occorre tenere presente che un appello in tribunale può richiedere molto tempo e una preparazione accurata". Da ICO.org.uk, "Guide to freedom of information", par. "What does it cost to appeal against the ICO's decision?" raggiungibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/complaints/>

---

dettati da precedenti giurisprudenziali e quindi da un'esperienza in continuo perfezionamento evolutivo che si consolida progressivamente recependo la dinamicità degli sviluppi e delle esigenze variabili della società. Ne è una prova lampante quanto sta accadendo con il nuovo codice degli Appalti<sup>94</sup> che, al momento, anche perché privo di rilevanti disposizioni attuative, alcune delle quali scadute da tempo, fa molta fatica a far comprendere alle Amministrazioni che poco è scritto e molto viene lasciato alla loro libera discrezionalità. Motivo per cui occorre muoversi secondo una ottima capacità di scelta che alla fine del processo di maturazione del Codice dovrebbe vedere in campo solo quelle che saranno in grado di rimanere sul mercato, le migliori in qualità, le più qualificate. A queste si appoggeranno tutte le altre per espletare le proprie funzioni di affidamento anche in conclusione dei processi di aggregazione degli acquisti. Ma l'ostacolo fondamentale è sempre lo stesso, le decisioni devono essere prese sapendo ben interpretare gli strumenti di "soft law", districandosi tra linee guida vincolanti, non vincolanti o semplici raccomandazioni. Un nuovo trend che, non trovando alcuna collocazione nella gerarchia delle fonti del diritto italiano e per il quale, ancora una volta, viene chiamata ad essere protagonista un'Autorità indipendente, appunto l'ANAC già al limite nello sforzo di risolvere tutti i problemi dell'Italia, per disporre in sostituzione di chi dovrebbe invece farlo in modo confacente al diritto, sta portando scompiglio e confusione tra gli addetti ai lavori i quali non hanno ancora capito o devono ancora abituarsi al fatto che, con il nuovo sistema, sono obbligate 'motivare adeguatamente' lo scostamento della loro scelta rispetto a quella segnata e ritenuta ideale dalle linee guida per il buon andamento dell'azione amministrativa. Lo scopo è anche quello, proprio in sintonia con la filosofia del 'Common law', di dotare l'ANAC di uno strumento flessibile che, sensibile alle istanze e alle esigenze raccolte tramite la consultazione pubblica da parte di tutti quei soggetti che poi saranno interessati dalle stesse disposizioni che si formeranno con la versione definitiva, possa avvicinarsi il più possibile al meglio che si possa fare. Ma questo non può essere realizzato se a monte non vi sono disposizioni primarie da parte degli organi istituzionali preposti che fissino dei paletti precisi e chiari e si stabilisca chi fa cosa, tantomeno si può demandare all'ANAC il compito di individuare le soluzioni adeguate perché al livello superiore non sono stati capaci di sbrogliare la matassa. E' quello che ha provato a fare l'Autorità con la proposta di linee guida esaminate, poi divenuta definitiva, cercando di fornire istruzioni operative rispetto alle indicazioni chiare della Legge delega ma che poi sono cadute nell'oblio con il decreto attuativo. Pertanto, nonostante gli innumerevoli sforzi compiuti, le P.A. avranno, al momento, ancora difficoltà a comportarsi per compiere il giusto bilanciamento degli interessi e adempiere alle finalità del FOIA circa il "diritto di conoscenza" nella più totale incertezza normativa che spingerà le Amministrazioni italiane, anche quelle più virtuose, a decidere di negare l'accesso piuttosto che rischiare di

---

<sup>94</sup> D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", (Codice degli Appalti e delle Concessioni) raggiungibile all'indirizzo <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=>



---

essere sanzionate perché, ad esempio per ragioni di privacy maggiormente rilevanti individuabili tra pesi e contrappesi, potevano evitare di divulgare le informazioni richieste. Può, infatti, reputarsi che i pubblici dipendenti saranno più propensi al rigetto delle richieste della trasparenza, per il quale resterebbero comunque impuniti, che all'accogliimento delle stesse, a seguito del quale potrebbero incorrere in pene previste da discipline diverse, segnatamente in materia di privacy, a tutela di interessi giuridicamente tutelati<sup>95</sup>. Certo, questo è solo un primo tentativo di introdurre il FOIA in Italia e la sperimentazione al 28 dicembre 2017 potrebbe portare a dei miglioramenti ma rispetto a quello che gli inglesi hanno fatto per avere un vera 'Legge sulla libertà dell'informazione', occorre lavorare ancora tantissimo<sup>96</sup>. In Italia, dopo la caduta del Governo Renzi, la situazione attuale è di grande instabilità, pertanto ci si domanda se ci saranno in futuro, si spera nell'immediato, le condizioni affinché l'attuale Governo in carica o quello successivo, prima o dopo le nuove elezioni, avrà l'intenzione, ma soprattutto la capacità di proseguire il lavoro incompiuto e soprattutto di accogliere il meglio che possa provenire dall'esperienza di altre nazioni, appunto come quella del Regno Unito. Ma per fare tutto ciò occorre prima di tutto un reale '*cambiamento radicale di cultura*' improntato al Common Law e di sicuro questo non avverrà in tempi brevi. La speranza è che, fra un anno, al termine del monitoraggio, si possa effettivamente individuare quanto occorra con i dovuti approfondimenti e dopo aver raccolto i primi frutti della sperimentazione. Il buon esito dell'operazione dipenderà sia dall'impegno delle P.A. nello sviluppare una valutazione attenta e ragionata, caso per caso, che dall'intervento di una cittadinanza attiva interessata a migliorare le criticità e non invece chiusa in una muta rassegnazione nel credere che tanto non si risolverà mai nulla.

## 5. Fonti Normative (in ordine cronologico)

Legge 241/1990 e s.m.i. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", disponibile su <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241>

Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council Directive 90/313/EEC

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, "*Codice dell'Amministrazione Digitale*", (CAD) con in particolare modifiche ed integrazioni del D.lgs 4 aprile 2006, n. 159 e del D.L. 30 dicembre 2010, n. 235 disponibile su [www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legisla)

---

<sup>95</sup> AZZOLINI, V., "*FOIA italiano: sarà vera trasparenza?*", 25 Maggio 2016, raggiungibile all'indirizzo <https://www.leoniblog.it/2016/05/25/foia-italiano-sara-vera-trasparenza/>

<sup>96</sup> ADDANTE, F., "*Ottimi i miglioramenti dell'ANAC, ma occorre fare ancora tanto per un vero FOIA?*", 11 Gennaio 2017, raggiungibile all'indirizzo Ottimi i miglioramenti dell'ANAC, ma occorre fare ancora tanto per un vero FOIA

---

tivo:2005-03-07;82

D.lgs.33/2013,“Decreto Trasparenza”,“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, disponibile su <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33>

A.N.AC., (ex CiVit) Delibera n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” disponibile su [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?id=06b340010a7780425ec5237d6ee89951](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=06b340010a7780425ec5237d6ee89951). Allegato 1 disponibile su <http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital Assets/anacdocs/MenuServizio/FAQ/Trasparenza/Obblighi-di-pubblicazione-ERRATA-CORRIGE-settembre-2013.xls>

Legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (Riforma PA Madia) disponibile su <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2015-08-07;124!vig=>

Schema del D.lgs. di modifica del Decreto Trasparenza e della Legge Anticorruzione, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri n. 101 del 21 Gennaio 2016:”*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, a norma dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*” disponibile su

<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/12-02-2016/trasparenza> (Testo in PDF, pubblicato sul Governo.it, il 12 Febbraio,; [http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/testo\\_21.pdf](http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/testo_21.pdf), pubblicato sul Governo.it, sostituito da quello pubblicato il 13 Febbraio,; [http://www.governo.it/sites/governo.it/files/testo\\_21\\_%281%29%281%29.pdf](http://www.governo.it/sites/governo.it/files/testo_21_%281%29%281%29.pdf))

Schema di decreto di modifica del D.lgs. 33/2013, in versione preliminare, pubblicato il 12 e il 13 Febbraio 2016, disponibile all’indirizzo [http://www.governo.it/sites/governo.it/files/testo\\_21\\_%281%29%281%29.pdf](http://www.governo.it/sites/governo.it/files/testo_21_%281%29%281%29.pdf)

D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, (Codice degli Appalti e delle Concessioni) raggiungibile all’indirizzo <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-04-18;50!vig=>

D.lgs 25 maggio 2016, n. 97, “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblica’ e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” (GU Serie Generale n.132 del 8-6-2016), disponibile all’in-



---

dirizzo <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sg> e <http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/12-02-2016/trasparenza> (Avviso su Normattiva del testi integrato e coordinato delle modifiche al D.lgs. 33/2013: 10 giugno 2016, disponibile all'indirizzo <http://www.normattiva.it/showNewsDetail?id=637&backTo=archivio&anno=2016>)

(Allegato "B" di cui all'art.9-bis del D.lgs. 33/2013 "*Banche Dati*", disponibile all'indirizzo [http://www.governo.it/sites/governo.it/files/allegato\\_2.pdf](http://www.governo.it/sites/governo.it/files/allegato_2.pdf))

ANAC Schema di "*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*". Scadenza consultazione il 28 novembre 2016 raggiungibile all'indirizzo <http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20161111/CO.accesso.civico.11.11.16.pdf>

ANAC Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*» disponibile all'indirizzo [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=6666](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666)

ANAC Delibera n. 1310 del 28/12/2016 "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*" raggiungibile all'indirizzo [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=6667](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6667)

## **FOIA. Le Linee guida del Regno Unito**

ICO.org.uk, "*Guide to freedom of information*", par. "*What are the principles behind the Freedom of Information Act?*" raggiungibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/>

ICO.org.uk, "*Guide to freedom of information*", par. "*When can we refuse a request for information?*" raggiungibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/refusing-a-request/>

ICO.org.uk, "*Guide to freedom of information*", par. "*Who can make a freedom of information request?*" raggiungibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/>

ICO.org.uk, "*Guide to freedom of information*", par. "*When is information covered by the Freedom of Information Act?*" raggiungibile all'indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/>

ICO.org.uk, "*Guide to freedom of information*", par. "*What information do we need*

---

*to publish?*” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/publication-scheme/>

ICO, *Information Commissioner Office*. Organo di Guida e Controllo dell’esercizio al diritto all’informazione, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/about-the-ico/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*In what format should we give the requester the information?*” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/receiving-a-request/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*Why use a ‘neither confirm nor deny’ response*” raggiungibile all’indirizzo [https://ico.org.uk/media/1166/when\\_to\\_refuse\\_to\\_confirm\\_or\\_deny\\_section\\_1\\_foia.pdf](https://ico.org.uk/media/1166/when_to_refuse_to_confirm_or_deny_section_1_foia.pdf)

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*What do we need to tell people about the Freedom of Information Act?*” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*Why must we publish information, rather than simply responding to requests?*” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/publication-scheme/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*What makes a request valid?*”, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/receiving-a-request/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*Dealing with vexatious requests (section 14)*”, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/media/1198/dealing-with-vexatious-requests.pdf>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*When can we refuse a request as vexatious?*”, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/refusing-a-request/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*When can we refuse a request because it is repeated?*”, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/refusing-a-request/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*Can a question be a valid request?*”, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/receiving-a-request/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*Does all the information have to be on a website?*”, (post holders) raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/publication-scheme/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*Duty to provide advice and assistance*” (section 16)” raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/media/1624140/duty-to-provide-advice-and-assistance-foia-section-16.pdf>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*What are our obligations under*

---

*the Freedom of Information Act?*”, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/what-is-the-foi-act/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*Do we have to tell them what information we have?*”, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/receiving-a-request/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*flowchart of request handling under Foia*”, raggiungibile all’indirizzo [https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1167/flowchart\\_of\\_request\\_handling\\_under\\_foia.pdf](https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/1167/flowchart_of_request_handling_under_foia.pdf)

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*What happens if we don’t have the information?*”, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/receiving-a-request/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*What about poor practice that doesn’t amount to a breach of the Act?*”, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/complaints/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*Are there criminal offences in the Freedom of Information Act?*”, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/complaints/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*What should we do if someone complains to the ICO about how we have handled a request?*”, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/complaints/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*What happens when someone complains?*”, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/complaints/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*What should we do if someone complains to the ICO about how we have handled a request?*”, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/complaints/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*Are there criminal offences in the Freedom of Information Act?*”, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/complaints/>

ICO.org.uk, “*Guide to freedom of information*”, par. “*What does it cost to appeal against the ICO’s decision?*”, raggiungibile all’indirizzo <https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-freedom-of-information/complaints/>

---

## 6. Sitografia (in ordine alfabetico)

ADDANTE, F., “*Foia, ecco gli ostacoli nella fase attuativa*”, 5 Settembre 2016, raggiungibile all’indirizzo [http://www.agendadigitale.eu/egov/foia-ecco-gli-ostacoli-nella-fase-attuativa\\_2410.htm](http://www.agendadigitale.eu/egov/foia-ecco-gli-ostacoli-nella-fase-attuativa_2410.htm)

ADDANTE, F., “*Foia, prima e dopo: come cambia il percorso di accesso civico (infografica)*”, 3 Ottobre 2016, raggiungibile all’indirizzo [http://www.agendadigitale.eu/egov/foia-prima-e-dopo-come-cambia-il-percorso-di-accesso-civico-infografica\\_2525.htm](http://www.agendadigitale.eu/egov/foia-prima-e-dopo-come-cambia-il-percorso-di-accesso-civico-infografica_2525.htm)

ADDANTE, F., “*Il Foia inglese, un esempio per l’Italia*”, 25 Novembre 2016, raggiungibile all’indirizzo [http://www.agendadigitale.eu/egov/il-foia-inglese-un-esempio-per-l-italia\\_2670.htm](http://www.agendadigitale.eu/egov/il-foia-inglese-un-esempio-per-l-italia_2670.htm)

ADDANTE, F., “*Foia, ecco come funzionano le eccezioni nel Regno Unito*”, 13 Dicembre 2016, raggiungibile all’indirizzo [http://www.agendadigitale.eu/egov/foia-ecco-come-funzionano-le-eccezioni-nel-regno-unito\\_2702.htm](http://www.agendadigitale.eu/egov/foia-ecco-come-funzionano-le-eccezioni-nel-regno-unito_2702.htm)

ADDANTE, F., “*FOIA, le norme cornice utili alla normativa: l’esempio del Regno Unito*”, 6 Gennaio 2017, raggiungibile all’indirizzo [http://www.agendadigitale.eu/egov/foia-le-norme-cornice-utili-alla-normativa-l-esempio-del-regno-unito\\_2785.htm](http://www.agendadigitale.eu/egov/foia-le-norme-cornice-utili-alla-normativa-l-esempio-del-regno-unito_2785.htm)

ADDANTE, F., “*FOIA. Oggi, 23 dicembre entra, o meglio, sarebbe dovuto entrare in vigore il nuovo diritto all’informazione*”, 23 Dicembre 2016, raggiungibile all’indirizzo <http://www.forumpa.it/foia-oggi-23-dicembre-entra-o-meglio-sarebbe-dovuto-entrare-in-vigore-il-nuovo-diritto-allinformazione>

ADDANTE, “*Modello di Istanza per richiedere l’Accesso civico generalizzato in attesa che le P.A. si adeguino alla nuova disciplina*”, 8, Gennaio 2017, disponibile all’indirizzo [http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza\\_accesso\\_civico\\_generalizzato\\_modello.docx](http://www.francescoaddante.eu/anticorruzione/istanza_accesso_civico_generalizzato_modello.docx)

ADDANTE, F., “*Ottimi i miglioramenti dell’ANAC, ma occorre fare ancora tanto per un vero FOIA?*”, 11 Gennaio 2017, raggiungibile all’indirizzo [Ottimi i miglioramenti dell’ANAC, ma occorre fare ancora tanto per un vero FOIA](http://www.foia.it/ottimi-i-miglioramenti-dell-anac)

ADDANTE, F., “*Trasparenza. Dal 31 gennaio 2017 parte la vigilanza ANAC sui nuovi adempimenti informativi*”, 11 Gennaio 2017, raggiungibile all’indirizzo <http://www.forumpa.it/riforma-pa/trasparenza-dal-31-gennaio-2017-parte-la-vigilanza-anac-sui-nuovi-adempimenti-informativi>

ANGHELE’, F., “*FOIA italiano: l’Anac partorisce il topolino*”, Riparte il Futuro, 29 novembre 2016 raggiungibile all’indirizzo <https://www.riparteilfuturo.it/blog/articoli/foia-anac-linee-guida-eccezioni>

AZZOLINI, V., “*FOIA italiano: sarà vera trasparenza?*”, 25 maggio 2016, raggiungibile all’indirizzo <https://www.leoniblog.it/2016/05/25/foia-italiano-sara-vera-trasparenza/>

AZZOLLINI, V. e RAGONE, M., “*Trasparenza: ancora troppi dubbi sull’efficacia del*

---

*Foia italiano*”, 7 Giugno 2016, disponibile all’indirizzo <http://stradeonline.it/diritto-e-liberta/2070-trasparenza-ancora-troppi-dubbi-sull-efficacia-del-foia-italiano>

AZZOLLINI, V. “*FOIA all’italiana: fatta la regola, l’Anac trova le (numerose) deroghe*”, 24 Novembre 2016, raggiungibile all’indirizzo <http://phastidio.net/2016/11/24/foia-allitaliana-fatta-la-regola-lanac-trova-le-numerose-deroghe/>

AZZOLLINI, V. e RAGONE, M., “*Linee Guida Anac sul Foia, tra limiti alla discrezionalità e maggiori margini di arbitrio*”, 24 Novembre 2016 raggiungibile all’indirizzo [www.forumpa.it/riforma-pa/linee-guida-anac-sul-foia-tra-limiti-alla-discrezionalita-e-maggiori-margini-di-arbitrio](http://www.forumpa.it/riforma-pa/linee-guida-anac-sul-foia-tra-limiti-alla-discrezionalita-e-maggiori-margini-di-arbitrio)

BARRERA, G., “*Il «FOIA italiano» è legge: cosa cambia nell’accesso ai documenti*”, 20 Giugno 2016, disponibile all’indirizzo <http://www.ilmondodegliarchivi.org/editoriali/368-il-foia-italiano-e-legge-cosa-cambia-nell-accesso-ai-documenti>

Dipartimento della Funzione Pubblica “*La decertificazione*” raggiungibile all’indirizzo <http://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/le-azioni-trasversali-di-semplificazione/la-decertificazione>

FAINI, F., “*Fino a che punto possiamo mettere il naso nella PA? Ecco il quadro dopo il Foia*”, 3 Giugno 2016, disponibile all’indirizzo [http://www.agendadigitale.eu/smart-cities-communities/fino-a-che-punto-possiamo-mettere-il-naso-nella-pa-ecco-il-quadro-dopo-il-foia\\_2275.htm](http://www.agendadigitale.eu/smart-cities-communities/fino-a-che-punto-possiamo-mettere-il-naso-nella-pa-ecco-il-quadro-dopo-il-foia_2275.htm)

FAINI, F. “*Trasparenza della PA, tutto ciò che c’è da sapere sui nostri diritti*”, 11 Luglio 2016, disponibile all’indirizzo [http://www.agendadigitale.eu/smart-cities-communities/trasparenza-della-pa-tutto-cio-che-c-e-da-sapere-sui-nostri-diritti\\_2331.htm](http://www.agendadigitale.eu/smart-cities-communities/trasparenza-della-pa-tutto-cio-che-c-e-da-sapere-sui-nostri-diritti_2331.htm)

FOIA.IT, Iniziativa per l’adozione di un Freedom of Information Act in Italia, Campagna per la Libertà d’Informazione, “*Breve Guida al Freedom of Information Act (Legge sulla Libertà d’Informazione) e Altri Nuovi Diritti all’Informazione*”, raggiungibile all’indirizzo [http://www.foia.it/docs/foia-it\\_doc010.pdf](http://www.foia.it/docs/foia-it_doc010.pdf)

MACKINSON, T., “*Foia, esperti e associazioni all’Anac: “Le sue linee guida affosseranno la legge*”, 9 dicembre 2016, raggiungibile all’indirizzo <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/12/09/foia-esperti-e-associazioni-allanac-le-sue-linee-guida-affosseranno-la-legge/3248051/>

*Open Government 3° Piano di Azione 2016 - 2018*, Proposta di ADDANTE F. del 26 agosto 2016 alle 1:38 pm, raggiungibile all’indirizzo <http://open.gov.it/consultazione-terzo-nap/foia-attuazione-e-monitoraggio/>

PEROSINO, M. “*La libertà di stampa è nata in Svezia e oggi compie 250 anni*”, 2 Dicembre 2016, raggiungibile all’indirizzo <http://www.lastampa.it/2016/12/02/esteri/la-libert-di-stampa-nata-in-svezia-e-oggi-compie-anni-KVkydYsECxk9Mk9MnRdEML/pagina.html>

RIPARTE IL FUTURO, “*Ecco cosa pensiamo del Freedom of Information Act*”, 21 Maggio 2016, disponibile all’indirizzo <https://www.riparteilfuturo.it/la-nuova-legge-sul-foia>

---

STRANO, L., *“Foia: Il decreto nasconde tre tradimenti alla trasparenza PA”*, 1 Giugno 2016, disponibile all’indirizzo [http://www.agendadigitale.eu/egov/strano-foia-ecco-i-tre-modi-con-cui-il-decreto-tradisce-l-abc-della-trasparenza\\_2262.htm](http://www.agendadigitale.eu/egov/strano-foia-ecco-i-tre-modi-con-cui-il-decreto-tradisce-l-abc-della-trasparenza_2262.htm)